

XVII legislatura

**A.S. 2756:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 9  
febbraio 2017, n. 8, recante nuovi  
interventi urgenti in favore delle  
popolazioni colpite dagli eventi  
sismici del 2016 e del 2017"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2017

n. 173



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2756:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL173, marzo 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>Capo I Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti) .....	1
Articolo 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza).....	5
Articolo 3 (Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).....	6
Articolo 4 (Adeguamento termini per la richiesta di contributi) .....	8
Articolo 5 (Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica) .....	8
Articolo 6 (Conferenza permanente e Conferenze regionali).....	10
Articolo 7 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione) .....	11
Articolo 7-bis (Interventi volti alla ripresa economica) .....	13
Articolo 7-ter (Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016).....	14
Articolo 8 (Legalità e trasparenza) .....	14
Articolo 9 (Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata).....	15
Articolo 9-bis (Indennità di funzione) .....	16
Articolo 10 (Sostegno alle fasce deboli della popolazione) .....	16
Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica) .....	20
Articolo 11 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali).....	20
Articolo 11-bis (Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) .....	34
Articolo 11-ter (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti) .....	35
Articolo 12 (Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).....	35
Articolo 13 (Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes) .....	36
Articolo 14 (Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione) ...	37
Articolo 15 (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).....	38
Articolo 15-bis (Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).....	41
Articolo 16 (Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti) .....	42
Articolo 17 (Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali).....	44
Articolo 17-bis (Sospensione di termini in materia di sanità) .....	45
Articolo 18 (Ulteriori disposizioni in materia di personale) .....	45
Articolo 18-bis (Realizzazione del progetto «Casa Italia»). .....	54

Articolo 18-ter (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).....	55
Articolo 18-quater (Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).....	56
Articolo 18-quinquies (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).....	59
Articolo 18-sexies (Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).....	60
Articolo 18-septies (Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).....	60
Articolo 18-octies (Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).....	61
Articolo 18-novies (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).....	62
Articolo 18-decies (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).....	62
Articolo 18-undecies (Individuazione di ulteriori comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017).....	62
<b>Capo II Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile .....</b>	<b>68</b>
Articolo 19 (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).....	68
Articolo 19-bis (Unità cinofile).....	70
Articolo 20 (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile).....	71
Articolo 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).....	71
Articolo 20-ter (Disposizioni finanziarie).....	72
<b>Capo III Disposizioni di coordinamento e finali .....</b>	<b>74</b>
Articolo 21 (Disposizioni di coordinamento).....	74
Articolo 21-bis (Utilizzo di risorse stanziata in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).....	75
Articolo 21-ter (Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale).....	76

## PREMESSA

L'AS 2756 reca la conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2017.

Si segnala che non risulta presentata la RT aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità. Sono state utilizzate, ove presenti, le relazioni tecniche di accompagnamento degli emendamenti approvati alla Camera dei deputati.

## CAPO I

### NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

#### Articolo 1

#### *(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti)*

Il comma 1 nel modificare l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, finanziati con contributi destinati ai medesimi comuni entro un limite di spesa di 6,5 milioni di euro, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale a lui intestata.

Il Commissario definisce le relative modalità e procedure di attuazione secondo gli indirizzi e i criteri definiti in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica; prevedendo l'affidamento diretto degli incarichi da parte dei Comuni a professionisti iscritti all'Albo professionale, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica. Si prevede il supporto e coordinamento scientifico da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nell'ambito delle risorse previste al presente comma.

Si prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. In particolare, si specifica che le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti per il cui tramite si effettuano erogazioni liberali in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica sono identificati ai sensi del DPCM 20 giugno 2000 e non più ai sensi dei decreti prefettizi di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge n. 133 del 1999.

Il comma 1-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni concernenti l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori da calcolare sul valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano anche agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015.

Il comma 1-*quater*, aggiunto dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone che siano i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione e

non più i soli Uffici speciali per la ricostruzione a curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione.

Il comma 1-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che con apposita ordinanza commissariale, sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, relativamente agli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali.

Il comma 2 modifica l'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 introducendo nel Programma delle infrastrutture ambientali anche il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree.

Si stabilisce inoltre che i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario e procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché iscritti nell'elenco speciale, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 50-*bis* del D.L. 189/2016, in possesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel medesimo elenco speciale.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell'attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuità e di salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione può essere effettuata in un altro comune, purché vi sia l'assenso del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa viene delocalizzata.

I commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*, inseriti dalla Camera dei deputati, autorizzano una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2-*sexies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 15-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo a interventi immediati sul patrimonio culturale, introducendo il nuovo comma 3-*bis*, che, al fine di assicurare la continuità del culto, prevede la possibilità per i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero per le diocesi, situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, di procedere – contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene - all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per le stesse finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva economicamente più convenienti, nei limiti comunque di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i medesimi soggetti possono provvedervi, secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione.

Il comma 2-*septies*, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, riguarda le modalità da seguire per la notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, adottate dal sindaco quale ufficiale del governo nell'esercizio delle attività di protezione civile in relazione agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La notificazione si effettua per pubblici proclami in caso di rilevante numero dei

destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto deve essere depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del comune, della provincia e della regione interessati.

Il comma 2-*octies*, inserito dalla Camera dei deputati, sopprime il riferimento alle pubbliche consultazioni e alle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, relativamente alle forme di partecipazione delle popolazioni interessate che devono essere definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

**La RT** afferma che la spesa autorizzata per il piano consente di erogare un contributo di 36.168 a ciascun Comune colpito dai terremoti verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Tale valore è assai prossimo alla soglia massima prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, determinata in euro 40.000,00. Secondo la RT, considerando che il valore degli incarichi non è fisso ma è correlato, tra l'altro, alla dimensione dei territori comunali, il tetto indicato risulta congruo per assicurare l'avvio delle attività, potenzialmente e auspicabilmente, in tutti i 131 comuni, oltre che per sostenere gli oneri della convenzione che il numero 3) prevede tra il Commissario e il Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di garantire indirizzi univoci per l'applicazione dei criteri e standard che le vigenti disposizioni prevedono a questo scopo. La relativa copertura è posta a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Relativamente al ricorso a procedure negoziate per l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, la RT sottolinea la natura ordinamentale della norma e l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

Analogamente, secondo la RT, la norma concernente la predisposizione e l'invio dei progetti degli interventi da parte dei comuni e delle province al Commissario straordinario in luogo dei soggetti attuatori, ha natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

La RT riferita all'impiego di professionisti per le attività di progettazione della ricostruzione nelle zone terremotate di cui al comma 2, lett. a-*bis*), afferma che le norme hanno carattere procedurale, mentre relativamente agli interventi per la riapertura delle chiese la RT afferma che gli interventi in esame saranno programmati dal Commissario nei limiti delle risorse disponibili ed afferma che le disposizioni hanno natura procedurale.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che le risorse del presente articolo, in materia di microzonazione sismica di III livello, appaiono congrue anche per sostenere gli oneri della convenzione che il Commissario potrà stipulare con il Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il loro utilizzo risulta compatibile con gli effetti già scontati nei tendenziali.

**Al riguardo**, le informazioni fornite dalla RT non sembrano sufficienti a valutare né la congruità della copertura né l'ammontare degli oneri discendenti dal comma 1.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse disponibili presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle risorse effettivamente disponibili e libere da altri vincoli di spesa e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità da perseguire a legislazione vigente.

Con riferimento agli oneri, andrebbero per lo meno fornite informazioni sulla spesa media per studio di microzonazione e al numero di studi che si prevede di realizzare.

In definitiva, posto che comunque le attività sono finanziate nel limite di spesa di 6,5 milioni di euro, si rileva il rischio che non tutte le attività previste siano finanziate con conseguente esigenza di reperire in successivi provvedimenti ulteriori risorse.

Si segnala inoltre come dispositivi recanti l'autorizzazione alla copertura di nuovi oneri con compensazione a carico di risorse già scontate a legislazione vigente, oltre a non uniformarsi alle regole di copertura stabilite dall'articolo 17, comma 1, lettere *a)-c)* della legge di contabilità (in part. lettera *b)*), presentano ulteriori elementi di criticità allorché la compensazione venga disposta a carico di risorse già transitate in tesoreria a valere di contabilità speciali (gestioni, come noto, "fuori" bilancio), ancorché le stesse siano ivi giacenti per finalità analoghe o similari.

Sul punto, va osservato che al momento non si dispone infatti degli strumenti per monitorare la situazione "residue" risorse giacenti e della situazione puntuale degli accreditamenti disposti a valere sulle dette contabilità speciali, né tantomeno della situazione di dettaglio concernenti il titolo giuridico contabile (capitoli) degli accreditamenti ricevuti dalle c.s. e, soprattutto quanto alla gamma degli impegni già maturati a valere delle risorse ivi giacenti, rinvenibili ex post solo dalla ricognizione dei rendiconti amministrativi annuali delle gestioni afferenti gli accreditamenti ricevuti dalle c.s. di tesoreria. Parimenti, il Conto riassuntivo tesoro presenta la sola sintesi delle movimentazioni prodotte nel periodo, pur aggiornata con cadenza mensile, ma a valere della dotazione complessiva contabilizzata sulle sole due contabilità speciali "riassuntive" di tutte le contabilità speciali riconducibili al complesso novero delle singole ordinanze della protezione civile.<sup>1</sup>

La questione assume particolare rilievo considerato che numerose disposizioni del decreto in esame utilizzano questa tipologia di copertura.

Relativamente all'estensione delle disposizioni concernenti l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori da calcolare sul valore stimato dell'appalto anche agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, andrebbero chiariti i profili di applicazione della norma, atteso il tempo trascorso dagli eventi sismici in esame. In particolare, occorre delucidare se la norma è finalizzata ad

---

<sup>1</sup> Sul punto, a titolo esemplificativo, a seguito da una rapida ricognizione delle rendicontazioni connesse all'emergenza del sisma in Abruzzo del 2009, al 6 febbraio 2015 risultava una giacenza complessiva residua a valere della c.s. 5340 di circa 200 milioni, al lordo di crediti e debiti vari. In merito poi ai dati inerenti alle giacenze complessive di tesoreria riferibili alle ordinanze di protezione civile, le stesse sono riferibili alle Ordinanze PCM - Fondo nazionale di Protezione civile e OPCM- Trasferimenti da altre amministrazioni, che al febbraio scorso presentavano un saldo complessivo di circa 4 miliardi di euro. Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Protezione Civile, Amministrazione trasparente, rendiconto di c.s. Emergenza Abruzzo 2009, capitoli vari, esercizio 2014; IPZS, Gazzetta Ufficiale, 1 marzo 2017, Conto riassuntivo Tesoro al 31 dicembre 2016, pagina 63.

intervenire su interventi già in essere e acquisiti, chiarendo l'emersione di eventuali riflessi onerosi.

Con riguardo agli interventi di recupero delle chiese si segnala che mentre la RT afferma che gli interventi saranno programmati dal Commissario nei limiti delle risorse disponibili dal tenore letterale della norma non si evince chiaramente la medesima indicazione.

Relativamente all'attribuzione ai Comuni della competenza in ordine alla pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, atteso che prima della modifica apportata dalla Camera dei deputati tale funzione era di esclusiva competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione, andrebbe chiarito se gli enti coinvolti possono attendere a questa funzione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 2**

### ***(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)***

Il comma 1 prevede che, per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di tutte le tipologie di strutture temporanee, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e gli enti locali delle medesime regioni, quali stazioni appaltanti, procedano all'espletamento dei predetti interventi mediante uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti provvedano a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, almeno cinque operatori economici al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso. Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC, il sorteggio può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al precedente periodo.

Il comma 3 stabilisce che le regioni provvedano a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati, del progetto dei lavori, comprendente l'indicazione dei relativi costi.

Il comma 3-bis modifica l'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 riguardante la predisposizione dei piani di ricostruzione del centro storico delle città, specificando che i piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti.

**La RT** afferma che i commi 1 e 2 hanno carattere procedimentale, disciplinando le modalità per l'affidamento dei contratti per le opere di urbanizzazione necessarie per l'installazione di tutte le tipologie di strutture temporanee attualmente previste. Tali disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che intervengono solo sulle procedure di affidamento e che gli oneri relativi all'effettuazione delle opere sono, in ragione delle ordinanze che le hanno previste, già stati posti a carico delle risorse per la gestione dell'emergenza. A tal fine sono infatti stati stanziati 160 milioni di euro a carico del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), cui si aggiungono le risorse derivanti dall'anticipazione straordinaria disposta dall'Unione

Europea rispetto ai fabbisogni e alle esigenze che sono stati rappresentati nell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, nelle more della determinazione del contributo definitivo dell'Unione che avverrà nei tempi previsti dall'apposito regolamento.

Relativamente al comma 3 la RT afferma che la disposizione consente alle regioni di riconoscere agli operatori economici che, con ordinanze di protezione civile, sono già stati autorizzati a realizzare autonomamente le urbanizzazioni necessarie al posizionamento di stalle, fienili o moduli abitativi specifici, un'anticipazione fino al 30% del valore del progetto presentato a tal fine. Restano fermi i limiti previsti nei provvedimenti citati. Anche in questo caso la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché tali costi sono già stati posti a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che la previsione dell'anticipazione fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, non determina effetti di cassa, tenuto conto del carattere di urgenza degli interventi in questione, che riguardano strutture temporanee da realizzare in risposta all'emergenza, nelle more della ricostruzione.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 3-*bis*, atteso che i piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono prevedere un ampliamento delle finalizzazioni degli interventi di ricostruzione, andrebbe chiarito se pur in presenza di risorse già previste a legislazione vigente e configurate quale limite di spesa, non possa comunque determinarsi una richiesta di un maggior fabbisogno finanziario con possibili futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3**

#### ***(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)***

Il comma 1, nel modificare l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 6 si applichino anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici prodottisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Inoltre, si dispone che per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, il contributo previsto dalla medesima disposizione possa essere riferito anche agli interventi di ricostruzione degli impianti.

I commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, inseriti dalla Camera dei deputati, disciplinano le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione delle aree terremotate interessate dal sisma del maggio 2012 appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale. Tali risorse sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese

subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

Si prevede che i contributi concessi ai sensi dell'art. 3-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo interessate dai medesimi eventi sismici, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa affidataria.

In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

L'importo dei fondi e dei contributi in esame, da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti presso le Prefetture-UTG delle province interessate alla ricostruzioni per finalità di controllo antimafia.

Il comma 1-*sexies* prevede che i contributi già concessi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012.

I commi da 1-*septies* a 1-*novies* prevedono che l'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite già adottati.

Si dispone, altresì, circa la titolarità dell'iscrizione a ruolo e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione delle somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo.

Il comma 1-*decies* prevede che l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, disciplinato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 39 del 2009, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

Il comma 1-*undecies* nel modificare l'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che i finanziamenti agevolati, previsti nel testo originario della disposizione in favore delle stesse imprese nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2016, vengano concessi per gli anni 2016 e 2017. Si stabilisce inoltre che almeno il 70 per cento delle risorse stanziare sia riservato a finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro per il ripristino ed il riavvio di attività economiche.

**La RT** originaria si limita a descrivere il comma 1 e ad affermare che si tratta di norme procedurali che non comportano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riferimento al comma 1 e all'estensione agli impianti dei contributi per interventi di ricostruzione e recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, ha confermato che a detta estensione si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziare in base alla normativa vigente.

**Al riguardo**, relativamente al comma 1-*sexies* e al mancato recupero dei contributi per non aver adempiuto all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se negli andamenti tendenziali risultano scontati eventuali effetti finanziari derivanti dal recupero dei contributi.

Infine, relativamente al comma 1-*undecies* e all'estensione dei finanziamenti agevolati, previsti dall'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 (per il solo anno 2016), anche all'anno 2017, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la presenza di sufficienti risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, assicurando al contempo che non vengano recati pregiudizi alle finalità da perseguire a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

#### **Articolo 4** ***(Adeguamento termini per la richiesta di contributi)***

La norma, modificando l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, amplia i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione, eliminando il riferimento alla data di entrata in vigore delle ordinanze commissariali e facendo, invece, riferimento alla data del 31 luglio 2017, che costituisce il nuovo termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentazione della documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa ha carattere procedurale e non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se gli eventuali ulteriori fabbisogni finanziari derivanti dall'ampliamento dei termini per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo, possano essere fronteggiati nell'ambito delle risorse disponibili e senza che determinino ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 5** ***(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica)***

La disposizione apporta una serie di modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 concernente la ricostruzione pubblica.

In particolare, si stabilisce che, al fine di dare attuazione al programma di ricostruzione pubblica, debbano essere predisposti ed approvati piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale. Gli interventi funzionali alla realizzazione di detti piani costituiscono presupposto per l'applicazione di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici e i lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice.

L'attività di progettazione relativa agli appalti finalizzati alle attività sopra descritte può essere effettuata dal personale assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione. Tale personale deve, comunque, essere in possesso dei requisiti e delle professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione stipulata tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a disposizione della Struttura commissariale. Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna S.p.a. delle stesse attività. Si stabilisce, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario.

Si stabilisce che nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e negli altri territori delle stesse regioni nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016, l'anno scolastico 2016/2017 sia valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Inoltre, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima prevista per legge.

Si assegna all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo un contributo di 3 mln di euro per l'anno 2017 per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 232 del 2016.

Infine, si autorizza, ove necessario, il Ministro dell'istruzione a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree interessate dagli eventi sismici.

**La RT** afferma che la predisposizione ed approvazione dei piani non comportano oneri poiché le attività ivi previste vengono svolte senza alcun incremento della spesa di personale, mentre le attività di progettazione non comportano effetti finanziari, disponendo l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente. Con riferimento alle restanti norme la RT sottolinea il carattere procedimentale delle stesse e l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni che dimostrino la capacità di predisporre ed approvare i piani nonché ad effettuare le attività di progettazione senza ulteriori aggravii di spese di personale e nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Inoltre, atteso che si dispone la copertura degli oneri per le attività di progettazione a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario, andrebbe assicurato la disponibilità delle necessarie risorse e l'assenza di vincoli sulle stesse per le altre finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'attribuzione all'ADSU di Teramo di un contributo con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse, libere da qualsiasi obbligazione giuridicamente vincolante, chiarendo, altresì, che il loro diverso utilizzo non determini un

pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente. Andrebbero inoltre forniti informazioni e dati alla base della quantificazione in 3 milioni di euro delle spese per la costruzione della residenza studentesca e se si ritenga che essa possa essere realizzata nel solo anno 2017.

## **Articolo 6** ***(Conferenza permanente e Conferenze regionali)***

L'articolo apporta modifiche ed integrazioni all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, che ha istituito un organo unico a competenza intersettoriale, denominato "Conferenza permanente", e una "Commissione paritetica" presso ogni regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. La disposizione modifica il quadro delle competenze della "Conferenza permanente" e prevede la costituzione di apposite "Conferenze regionali" in luogo delle summenzionate Commissioni paritetiche.

Una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sottrae alla Conferenza permanente le funzioni originariamente previste in capo alla stessa in materia di direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la potestà decisionale in ordine agli atti di programmazione, pianificazione, attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. Tra i componenti della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali viene, inoltre, prevista la presenza del rappresentante delle Province territorialmente competenti.

Si dispone, inoltre, che all'attuazione della norma in esame si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** oltre a descrivere la norma, afferma che dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse già previste, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati la RT oltre a descrivere la norma, afferma che, trattandosi di una disposizione procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha ribadito che all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Inoltre, si è sottolineato che il novellato articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, rinviando all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, demanda ad ordinanze emanate dal Commissario straordinario la definizione anche degli aspetti organizzativi e di funzionamento degli organismi suddetti, e pertanto è rimessa al Commissario la determinazione degli importi da destinare allo scopo, tenendo conto dell'esigenza di ricondurre gli oneri nell'ambito delle risorse disponibili.

**Al riguardo**, atteso quanto affermato nella RT e dal rappresentante del Governo, nulla da osservare.

## **Articolo 7**

### ***(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione)***

Il comma 1 abroga la norma (art.14, co. 2, lett. e), d.l. 189/2016) che prevedeva l'adozione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti da parte del Commissario straordinario anche a mezzo di ordinanze e al comma 2 ne affida la competenza ai Presidenti delle Regioni.

Sempre al comma 2 sono recate numerose modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 189/2006 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici). Si modifica la disposizione (art.28, co. 6, d.l. 189/2016) sulla raccolta materiali derivanti da crolli e demolizioni insistenti su suolo pubblico, nelle aree urbane o su suolo privato, prevedendo che possano essere trasportati, oltre che ai siti di deposito temporaneo, anche direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), se le caratteristiche delle macerie lo consentono, a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati.

Si introduce una disciplina integrativa relativa alle attività di raccolta e trasporto per i materiali insistenti su suoli privati delle aree urbane.

Si dispone (attraverso un nuovo comma 6-*bis* aggiunto all'articolo 28) che, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

Si trasferiscono ai Presidenti delle Regioni, nella loro veste di vice commissari, gli altri compiti in materia di gestione dei rifiuti e delle macerie (previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 28) riguardanti:

- l'autorizzazione all'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti che devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

- la definizione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento;

- l'autorizzazione, ai gestori dei siti di deposito temporaneo, a fornire il personale di servizio per eseguire la separazione e la cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Viene abrogata la norma (co. 10 dell'art. 28) che prevedeva la costituzione, da parte del Commissario straordinario, di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione.

Inoltre, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono stati aggiunti i commi da 13-*bis* a 13-*octies* (sempre all'articolo 28 del decreto-legge 189/2016) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recanti una serie di deroghe alla vigente disciplina relativo all'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

In particolare, si prevede che i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza siano gestiti secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni di seguito illustrate. Tali materiali da scavo, qualora le concentrazioni di elementi e composti indicati alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del decreto ministeriale n. 161/2012 non superino determinati valori soglia di contaminazione ("CSC"), potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale.

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali da scavo in esame è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali. Il produttore dei materiali da scavo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto. Il produttore dei materiali da scavo effettua gli accertamenti previsti e

attesta il rispetto delle condizioni tramite dichiarazione resa all'ARPA regionale. Prima del loro utilizzo, il produttore dei materiali da scavo deve accertarsi che siano rispettate le condizioni previste al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 relative all'accertamento da parte del produttore

**La RT** riferita al testo originario fa presente quanto segue:

- sull'attribuzione ai Presidenti delle regioni della competenza sul piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione la RT osserva che si tratta di un'attività rientrante nei compiti istituzionali delle Regioni, per le quali la legislazione vigente è già previsto che detti Enti provvedano alla redazione del piano di gestione dei rifiuti; pertanto l'attività sarà posta in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- quanto alla lettera *b)* del comma 2, la RT precisa che la norma delimita, al numero 1), la portata del comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre, al numero 2), contiene disposizioni di carattere procedimentale, prive di ricadute sulla finanza pubblica: in particolare, l'attività di notificazione e di autorizzazione da parte del Comune rientra nella sua ordinaria attività amministrativa e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le lettere *c)* e *d)* del comma 2 indicano attività ora previste in capo al Presidente della Regione rientranti nelle attribuzioni istituzionali dell'ente e, pertanto, alle stesse si dovrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera *c)* presenta altresì disposizioni a carattere ordinamentale e organizzatorio, concernenti il procedimento di recupero dei flussi omogenei di rifiuti, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- infine la lettera *e)* del comma 2, che abroga la disposizione che prevedeva la costituzione da parte del Commissario straordinario di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione non comporta effetti finanziari; peraltro, la norma abrogata già prevedeva che ai membri del Comitato non venissero corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, mentre erano fatti salvi solo i rimborsi spese, sostenuti dalle Amministrazioni, che pertanto con l'abrogazione ora disposta non verranno più erogati.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha confermato che i Presidenti di regione, in qualità di Vicecommissari, potranno effettivamente esercitare le attribuzioni in materia di rifiuti e macerie, prima di pertinenza del Commissario straordinario, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un passaggio di competenze dal Commissario straordinario ai Presidenti di regione e tenuto conto, altresì, che le risorse in argomento allocate sul Fondo

per la ricostruzione erano sin dall'inizio precipuamente destinate al finanziamento di tali attività, poste in essere dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del citato decreto-legge.

**Al riguardo**, pur se le attività delle regioni e dei comuni disciplinate dalla presente disposizione rientrano tra i compiti previsti a legislazione vigente occorre evidenziare che tali attività, relativamente agli eventi sismici in esame, possono travalicare il limite dell'ordinarietà e configurarsi anche come eccezionali, andrebbe perciò assicurato che i predetti enti possano comunque gestire tali attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Ulteriore chiarimento occorre poi fornire circa la compatibilità delle disposizioni inerenti il trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, di cui ai commi da 13-*bis* a 13-*octies* dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, con la normativa europea in materia ambientale.

Con riferimento alla ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico e alla salvaguardia del recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, andrebbe chiarito se questa attività di recupero e conservazione per la specificità che la potrebbe contraddistinguere, potrebbe configurarsi maggiormente onerosa da un punto di vista finanziario. In tale ultimo caso, andrebbe fornite maggiori delucidazioni circa l'idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente a perseguire le predette attività, senza richiesta di ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 7-*bis*** ***(Interventi volti alla ripresa economica)***

Il comma 1 aggiunge l'articolo 20-*bis* nel decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che siano concessi contributi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché agrituristiche insediate almeno 6 mesi prima degli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati n. 1 e 2 del provvedimento in esame. I contributi sono concessi a condizione che le imprese stesse abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra le regioni interessate, nel rispetto del limite massimo di spesa ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla concessione dei contributi provvedono i vicecommissari.

Il comma 3 stabilisce che i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE 651/2014 (in materia di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali) oppure ai sensi del Regolamento CE 1407/2013, in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri, pari a 23 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

La rappresentante del Governo, in sede di risposte presso la Camera dei deputati<sup>2</sup>, ha confermato che il Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le disponibilità necessarie per fare fronte agli oneri, pari a 23 milioni di euro per il 2017, derivanti dall'articolo 7-bis.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risultano ancora disponibili sul capitolo 3076 circa 166,1 milioni di euro.

#### **Articolo 7-ter** ***(Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, consente agli Enti parco del Gran Sasso, dei Monti della Laga e dei Monti Sibillini di non applicare una serie di disposizioni in materia di limiti di spesa, così come previsto per l'anno 2016, anche per l'esercizio finanziario 2017. Ai conseguenti oneri pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, al fine di verificare la congruità dell'onere indicato dalla norma, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le determinanti dell'onere in questione.

#### **Articolo 8** ***(Legalità e trasparenza)***

La norma modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti post-sisma. In particolare, si specifica la procedura per la copertura dell'onere, che avverrà mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**La RT** afferma che la modifica non comporta effetti finanziari negativi, essendo volta a specificare le modalità di trasferimento delle risorse già previste dal vigente comma 4 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Con riferimento alle altre modifiche apportate la RT ne sottolinea la natura procedurale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>2</sup> Cfr. resoconto del 21 marzo 2017 della Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

## Articolo 9

### *(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata)*

Il comma 1 novella l'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di attività tecniche per la ricostruzione svolte da professionisti.

In particolare:

- la lettera *a)* sostituisce il comma 4, primo periodo, che disciplina il regime delle incompatibilità relative al direttore dei lavori, introducendo condizioni più restrittive.
- la lettera *b)* sostituisce il comma 5, ridefinendo i criteri per la determinazione dell'importo percentuale massimo del contributo previsto, a carico del Commissario straordinario, in favore dei professionisti per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti successivi sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo sopra previsto, assicurando una graduazione dello stesso che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali (il previgente testo del comma 5 prevedeva un contributo massimo del 10 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, e dava facoltà ai provvedimenti attuativi di riconoscere un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento).
- la lettera *c)*, modificando il comma 7, stabilisce che i criteri adottati per evitare la concentrazione di incarichi si applichino non in via generale agli interventi di ricostruzione privata – come previsto nel testo previgente – ma esclusivamente agli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 (ossia interventi diversi da quelli di immediata esecuzione).

**La RT** con riferimento alla lettera *a)*, evidenzia la natura procedurale della disposizione.

Sulla lettera *b)* afferma che la modifica si è resa necessaria, in quanto, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tariffe professionali, la percentuale del 10% potrebbe rappresentare una c.d. sovracompensazione rispetto all'attività complessivamente richiesta ai professionisti. Si tratta di norme che non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, tenuto conto che le spese per le attività tecniche sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

La rappresentante del Governo, in sede di risposte alla Camera dei deputati<sup>3</sup>, ha precisato che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le spese per le attività tecniche per la ricostruzione sono già

---

<sup>3</sup> Cfr. [Resoconto Commissione Bilancio della Camera dei deputati dell'8 marzo 2017](#).

previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali.

Sulla lettera c) la RT sottolinea la natura ordinamentale della disposizione, che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che rispetto alla disciplina previgente si sostituisce alla lettera b) il contributo previsto in percentuale fissa del 10 per cento con una percentuale variabile in funzione dell'importo dei lavori tra il 7,5 e il 10 per cento, incrementabile al 12,5.

Sembra pertanto che dalla modifica discenderanno certamente minori oneri in relazione alle tipologie di lavori cui si applica la tariffa ribassata, mentre i maggiori oneri derivanti dalla tariffa più alta sono solo eventuali, essendo l'incremento non obbligatorio ma rimesso agli atti attuativi.

Pertanto, non ci sono osservazioni nel presupposto che si riesca con i provvedimenti attuativi a graduare gli oneri in funzione delle risorse disponibili.

#### **Articolo 9-bis (Indennità di funzione)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, in deroga alle disposizioni volte a limitare le indennità che spettano ai titolari di carichi di direzione politiche negli enti locali, dispone che al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dal terremoto del 2016, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, per la durata di un anno dalla entrata in vigore della presente legge con oneri a carico del bilancio comunale.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si rileva che la deroga alla limitazione alle indennità di funzione, pur se non determina il venir meno degli obiettivi stabiliti ai fini del pareggio di bilancio, comporta comunque per gli enti interessati, da un punto di vista gestionale, anche se per un solo esercizio finanziario, un aggravio di onere a carico dei propri bilanci, da dover compensare con una corrispondente riduzione di altra voce di spesa o un incremento di una voce di entrata, al fine di conseguire il predetto obiettivo.

#### **Articolo 10 (Sostegno alle fasce deboli della popolazione)**

I commi 1 e 5 prevedono, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconoscimento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà relativa al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)<sup>4</sup> ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016.

---

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), e della disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016.

Ai sensi del comma 2, si dispone che l'accesso al beneficio sia riconosciuto ai soggetti in condizione di disagio economico identificati in base ai seguenti parametri:

- residenza o dimora stabile da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;
- valore dell'ISEE o ISEE corrente (calcolato sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi)<sup>5</sup>, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo in esame, pari o inferiore a 6.000 euro.

Il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce i criteri per il calcolo dell'ISEE corrente, che deve essere effettuato escludendo:

- dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;
- dal computo dell'indicatore della situazione reddituale: i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie sopra elencate.

Il comma 4 stabilisce inoltre che ai fini del calcolo della situazione reddituale corrente costituiscono trattamenti anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

- a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
- b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

Il comma 6 rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di concessione della prestazione in oggetto nei limiti delle risorse stanziare.

Il comma 7 rinvia per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto ministeriale da adottare ai sensi del comma precedente al DM 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva su tutto il territorio nazionale).

Il comma 8 prevede quindi che all'onere derivante dall'articolo in esame, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

		SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto					
		e/s	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Sostegno fasce deboli	>spese	c	41	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0	0
Riduzione fondo	<spese	c	41	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0	0

**La RT** afferma che dalla disposizione deriva un onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016).

<sup>5</sup> A seguito della riforma operata dal DPCM 159/2013 dal 2015 è stata introdotta la possibilità di calcolare un ISEE corrente ovvero basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

La RT precisa che, per la stima dei beneficiari della misura in esame, si è fatto riferimento alle dichiarazioni ISEE relative all'annualità 2016, prendendo come riferimento l'ultima DSU nel caso in cui il nucleo familiare abbia presentato più dichiarazioni.

In particolare, detta stima si basa sui seguenti parametri, dati ed ipotesi:

- il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa il 2% della popolazione ISEE, per un totale di 765 nuclei familiari e 2.427 componenti;
- l'universo derivante dal campione sopra descritto è pari a 35 mila nuclei familiari e oltre 110 mila persone, corrispondenti al 19% della popolazione del cratere;
- è stato ricalcolato l'ISEE dei predetti nuclei familiari mediante l'azzeramento dell'intero patrimonio immobiliare.

La RT riporta una tabella riepilogativa, nella quale sono indicati il numero dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 6.000 euro e, in prima approssimazione, le risorse necessarie su base annua per l'erogazione del beneficio economico connesso al SIA.

	Famiglie con 1 componente	Famiglie con 2 componenti	Famiglie con 3 componenti	Famiglie con 4 componenti	Famiglie con 5 o più componenti	TOTALE
Nuclei familiari (migliaia)	3,5	2,0	2,3	2,3	2,3	12,5
Risorse (milioni di euro)	3,4	3,8	6,8	9,0	10,8	33,8

L'ammontare del beneficio, spiega la RT, sulla base dello schema di decreto attuativo in via di definizione, sta per essere incrementato per l'anno 2017 di 80 euro per le famiglie monoparentali (nuclei composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ai sensi della disciplina ISEE). Si tratta, precisa la RT, di circa 500 nuclei, per un incremento della spesa di poco meno di 500 mila euro su base annua.

La misura in esame, sulla base dei dati e delle ipotesi sopra esposti, comporterebbe, secondo la RT, una spesa complessiva di poco meno di 35 milioni di euro.

La RT precisa che tale stima non include, sulla base delle metodologie utilizzate, le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE inferiore a 6.000 euro, non hanno richiesto l'indicatore nel 2016. In via prudenziale, pertanto, la RT al fine di tener conto di tali nuclei familiari ipotizza un incremento della spesa sopra stimata del 20%, determinando una spesa complessiva, connessa all'applicazione delle misure in esame, pari a 41 milioni di euro.

In sede di risposte durante l'esame in prima lettura<sup>6</sup>, la rappresentante del Governo ha confermato che il limite di spesa previsto all'articolo 10 potrà essere rispettato, giacché i criteri per l'accesso al «Sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) non sono determinati unicamente dal valore dell'ISEE, e pertanto, qualora in relazione alla soglia ISEE fissata le risorse non dovessero rivelarsi sufficienti, sarà il decreto attuativo di cui al comma 6 del

<sup>6</sup> Cfr. [Resoconto Commissione Bilancio della Camera dei deputati dell'8 marzo 2017](#).

medesimo articolo 10 a stabilire il rilievo da dare agli altri criteri. Inoltre, poiché la misura di sostegno nelle zone del cratere si caratterizza come *una tantum*, essa ben si presta, a differenza del SIA nazionale, ad essere richiesta in un determinato periodo di tempo in seguito ad un avviso pubblico, permettendo, nel caso in cui le risorse non dovessero risultare sufficienti a coprire interamente la platea, la formazione di eventuali graduatorie e il loro scorrimento fino al limite predeterminato.

Il Governo ha inoltre chiarito che l'incremento di spesa del 20 per cento, calcolato dalla relazione tecnica per tener conto di coloro che non hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), pur essendo nelle condizioni economiche previste dal decreto-legge in esame, è stato prudenzialmente determinato anche per tener conto della situazione del tutto peculiare delle zone colpite dal sisma, sebbene nei primi mesi di attuazione del SIA nazionale la quota di famiglie che ne ha fatto richiesta sia stata molto inferiore a quella di coloro già in possesso di una DSU.

Infine, il Governo ha precisato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per le finalità previste dall'articolo 10 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a carico del predetto Fondo, atteso che gli avanzi della gestione del SIA nel 2016 permettono di compensare il finanziamento dell'ampliamento della misura nel 2017, previsto dall'articolo 10 nelle zone del cratere.

**Al riguardo**, con riferimento alla stima dell'onere relativo ai nuclei familiari che nel 2016 hanno presentato la dichiarazione ISEE, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che, applicando il trattamento economico previsto dalla normativa vigente (Tabella 2 del DM 26 maggio 2016) e considerando la distribuzione della platea dei nuovi potenziali beneficiari per classi di componenti fornita dalla RT, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta.

A tale proposito, la correttezza della stima dipende dunque dall'incremento di spesa del 20 per cento, calcolato dalla relazione tecnica per tener conto di coloro che non hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica nel 2016, e, come chiarito dal Governo in prima lettura, anche per tener conto della situazione del tutto peculiare delle zone colpite dal sisma.

In relazione alle risposte fornite dal Governo circa la possibilità di rispettare il limite di spesa anche facendo ricorso a requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 2 che sarà il decreto attuativo a stabilire, occorre formulare alcuni rilievi.

Si osserva che il decreto ministeriale di cui al comma 6 deve disciplinare "le modalità di concessione della prestazione", per cui si potrebbe ritenere che esso non possa aggiungere altri requisiti rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

D'altra parte, va evidenziato che il comma 7 rinvia per quanto non disciplinato al DM del 26 maggio 2016, che effettivamente prevede requisiti ulteriori rispetto all'ISEE e alla

residenza<sup>7</sup>. Però si potrebbe ritenere che i requisiti d'accesso non rientrano nell'ambito di "quanto non disciplinato" essendo già disciplinati dai commi 2-4.

Ove non fosse possibile quindi restringere la platea, potrebbe emergere la difficoltà a ricondurre l'applicazione della norma stessa entro un limite di spesa predeterminato.

Per i profili di copertura non ci sono osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

### **Articolo 10-bis** ***(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)***

L'articolo prevede che le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni con meno di 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017, senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA che si esprime entro il 15 maggio 2017. In tale piano la regione illustra le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 347 del 2001 (in modo, quindi, da consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie convenzionate con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN, da definirsi in sede di convenzione regionale). Per le regioni in piano di rientro, tale piano è oggetto di valutazione nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso.

**La RT** non considera l'articolo, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati.

**Al riguardo**, premesso che andrebbe valutata l'opportunità di puntualizzare che l'assenza di nuovi o maggiori oneri va riferita alla finanza pubblica, si prende atto che tale clausola di invarianza finanziaria è assistita dal monitoraggio del piano di rientro per le regioni assoggettate ad esso e, in generale, dal parere del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA. Tuttavia, anche se le regioni sono comunque tenute al rispetto degli equilibri finanziari generali a livello di SSR, andrebbe assicurato che le convenzioni previste saranno effettivamente stipulate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, anche considerando le particolari e generalmente più gravose modalità di erogazione dei farmaci in questione.

### **Articolo 11** ***(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali)***

Le disposizioni in commento, in sintesi, in relazione alle aree colpite dal terremoto: a) recano proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari (attraverso modifiche al D.L. 189/2016);

---

<sup>7</sup> Alcuni dei requisiti ulteriori sono in realtà dovuti a precisa indicazione legislativa, posto che il comma 387 della legge 208/2015 stabiliva di dare priorità ai nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza di donne in stato di gravidanza accertata.

b) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la c.d. busta paga pesante; c) prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; d) attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; e) recano proroghe alla c.d. rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'art. 48 del D.L. 189/2016 in relazione agli eventi sismici; f) provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati.

Tra le più significative modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si segnalano: 1) la disciplina dei casi di mancata presentazione, per l'anno 2017, in ragione del sisma, delle comunicazioni annuali previste in materia di raccolta rifiuti; 2) l'estensione all'imposta di registro del regime di esenzione tributaria riguardante atti di esecuzione di ordinanze emesse dal Commissario straordinario; 3) la modifica, per la generalità dei debitori, dei termini per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

Nello specifico, il nuovo comma 01<sup>8</sup> introdotto dall'altro ramo del Parlamento, consente alle imprese aventi la loro sede nei Comuni colpiti dagli eventi sismici<sup>9</sup> di autocertificare alle Autorità competenti, limitatamente all'anno 2017, la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista in materia di catasto rifiuti, di riciclaggio e recupero imballaggi, nonché in materia di rifiuti delle navi e dei carichi residui qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultano più disponibili<sup>10</sup>. Con il nuovo comma 2-ter all'art. 12 del D.L. 244/2016, si prevede poi per i soggetti obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006 (catasto rifiuti), ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, la proroga del termine previsto dalla 70/1994 al 31 dicembre 2017.

Il comma 1 reca modifiche all'art. 48 del D.L. 189 del 2016.

In particolare, la lettera a), n. 1, estende anche alle ritenute fiscali non effettuate o riversate nel periodo dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 189 del 2016), l'obbligo di regolarizzazione entro il 31 maggio 2017, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi<sup>11</sup>.

La lettera a), n. 2, del comma 1, abroga la disposizione<sup>12</sup> che sospendeva fino al 31 dicembre 2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Con il nuovo comma, il 2-bis, all'art. 12 del D.L. 244/2016, recante proroga termini.

<sup>9</sup> Si tratta di Comuni indicati negli allegati n. 1 e 2 al D.L. 189/2016.

<sup>10</sup> Il comma 01 richiama rispettivamente gli articoli 189, commi 3 e 4, l'art. 220, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale, e l'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Si osserva che le disposizioni richiamate in materia di catasto rifiuti fanno riferimento alle comunicazioni poste a carico di Comuni, loro Consorzi e Comunità montane mentre il comma 4, reca deroghe ed adempimenti specificamente previsti per i Comuni della regione Campania; il richiamo operato in materia di rifiuti da imballaggi (art. 220, comma 2) si riferisce alle comunicazioni alle quali è tenuto il consorzio nazionale degli imballaggi. Il riferimento al D.Lgs. n. 182/2003, attiene alle comunicazioni alle quali è tenuto il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta.

<sup>11</sup> Si ricorda che la disciplina previgente (art 48, comma 1 del D.L. 189/2016) riferiva l'obbligo di regolarizzazione, da effettuare sempre entro il 31 maggio 2017, alle mancate ritenute ed agli omessi riversamenti delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al D.M. 1 settembre 2016 a partire dal 24 agosto 2016 e fino al 19 ottobre 2016.

<sup>12</sup> Di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 48 del D.L. 189/2016.

<sup>13</sup> Si evidenzia, peraltro, che il successivo comma 2 ripropone la medesima sospensione dei termini per le stesse fattispecie relativamente al periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017.

La lettera *a*), n. 3, del comma 1 riferisce la vigente la sospensione<sup>14</sup> dei termini (fino al 31 dicembre 2016) relativi ad adempimenti e versamenti verso le Amministrazioni pubbliche effettuati o a carico dei professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni colpiti dal sisma anche ai soggetti operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016 indicati nell'allegato 2.

La lettera *b*) del comma 1 riscrive la norma in tema di c.d. busta paga pesante (articolo 48, comma 1-*bis*). Si ricorda che la disciplina previgente permetteva ai sostituti di imposta, su richiesta dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma (di cui agli allegati 1 e 2) di non operare le ritenute alla fonte nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. La modifica consente ora l'accesso al beneficio indipendentemente dal luogo in cui il sostituto di imposta ha il domicilio fiscale e differisce il termine finale al 3 novembre 2017. Si ricorda che la disciplina previgente richiedeva che i sostituti d'imposta fossero fiscalmente domiciliati in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici<sup>15</sup>.

La lettera *c*) del comma 1 espunge dal comma 2 del citato 48 del D.L. 189/2016 il riferimento alla radiotelevisione pubblica. Si ricorda che la disposizione interessata dalla modifica fa rinvio a provvedimenti dell'Autorità di regolazione di vari settori (energia elettrica, acqua, gas, telefonia etc.) per l'introduzione di norme di sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture, per un periodo non superiore a 6 mesi.

La nuova lettera *c-bis*), introdotta dall'altro ramo del Parlamento, prevede un regime di esenzione dall'imposta di bollo<sup>16</sup> e da quella di registro esclusivamente per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione. Si prevede inoltre che il deposito dei predetti atti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal decreto-legge in commento e dalle ordinanze commissariali, produca i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità di cui al testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1986). Si prevede infine il divieto di rimborso dell'imposta di registro relativa alle istanze ed ai documenti predetti, già versata anteriormente alla legge di conversione del decreto-legge in esame (D.L. n. 8/2017).

La lettera *d*) proroga dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari previsto dal D.M. 1° settembre 2016 (art. 48, comma 10)<sup>17</sup>.

La lettera *e*), modificando il comma 11 dell'art. 48 del D.L. 189/2016 dispone che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi abbia luogo entro il 16 dicembre 2017<sup>18</sup>, senza applicazione di sanzioni ed interessi; la norma, stante il richiamo al comma 1-*bis*, interessa anche le ritenute alla fonte non operate dai sostituti di imposta (c.d. busta paga pesante). Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento si prevede che il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* possa essere disciplinato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art.

---

<sup>14</sup> Prevista alla lettera *l*) del comma 1 dell'art. 48 del DL 189/2016.

<sup>15</sup> Ne derivava l'impossibilità di accedere all'agevolazione per i residenti nei comuni del cratere che lavorano all'esterno di esso e per i pensionati (l'INPS non ha domicilio fiscale nel cratere). Si ricorda che la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

<sup>16</sup> Si ricorda che il comma 7 dell'art. 48 del D.L. 189/2016 esenta le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016; e successivamente, in conseguenza dell'art. 14, comma 4, del D.L. 244/2016, l'esenzione è stata prorogata al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici.

<sup>17</sup> Si ricorda che il D.M. 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016 (termine prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell'articolo 48, del D.L. n. 189 del 2016, modificato dalla norma in commento).

<sup>18</sup> È venuto meno il riferimento al decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare la ripresa dei versamenti "ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212 del 2000".

9, comma 2–bis della legge n. 212 /2000,<sup>19</sup> e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale possibilità è subordinata ed opera nei limiti della disponibilità di risorse sul Fondo rotativo istituito per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento della riscossione a seguito di calamità.

La lettera f), inserendo il comma 11–bis nel citato art. 48 del D.L. 189/2016, prevede che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato<sup>20</sup> sia disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede poi che qualora, per effetto degli eventi sismici, non si detenga più alcun apparecchio televisivo, il canone non sia dovuto per il secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.

La lettera g) proroga da ottobre 2017 a dicembre 2017 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016.

La nuova lettera g-bis) differisce al 30 giugno 2017 (dal 28 febbraio 2017) sia la data entro la quale devono essere adottate le ordinanze di sgombero ai fini dell'ammissione al regime fiscale agevolato per i redditi dei fabbricati distrutti o inagibili previsto dal comma 16 dell'art. 48 del D.L. 189/2016<sup>21</sup> sia quella entro la quale il contribuente può dichiarare all'autorità comunale la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato ai medesimi fini.

Il comma 2, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, sospende dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS (articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Si precisa infine che al termine della sospensione i termini riprendano a decorrere.

Il comma 3 stabilisce che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi sospesi dall'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti di attività agricole (art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972) possano chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A loro volta i soggetti finanziatori possono a tal fine contrarre finanziamenti (da erogare rispettivamente il 30 novembre 2017 ovvero il 30 novembre 2018) secondo contratti tipo definiti con apposite convenzioni tra Cassa depositi e prestiti e l'ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per il 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, sono concesse le garanzie dello Stato e sono

---

<sup>19</sup> Si ricorda che il citato comma 2–bis dispone che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti con D.M. in relazione ad eventi eccezionali ed imprevedibili avvenga, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Si prevede inoltre che sia un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a definire modalità e termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (di cui all'articolo 1, comma 430 della legge n. 208/2015).

<sup>20</sup> Con le nuove modalità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (addebito in fattura relativa alla fornitura di energia elettrica (art. 1, comma 153, lett. c), L. 208/2015).

<sup>21</sup> Il comma 16 dell'art. 48 del D.L. 189/2016 prevede che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017 (in futuro entro il 30 giugno 2017), in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati predetti sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini di quanto sopra previsto, si prevede inoltre che il contribuente possa dichiarare, entro il 28 febbraio 2017 (in futuro entro il 30 giugno 2017), la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Tali garanzie dello Stato devono essere elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il comma 4, sempre per i contribuenti indicati al comma 3 e con specifico riguardo ai tributi dovuti per il periodo dal 1 al 31 dicembre 2018, dispone che il versamento avvenga in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Anche in tal caso è prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento o ad un'integrazione del prestito in essere (così come è contemplata la possibilità di rifinanziamento) da erogare entro il 30 novembre 2018, fino ad un ammontare massimo di 180 mln di euro.

Il comma 5 prevede che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, siano corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997), senza applicazione del limite di 700.000 euro per anno solare<sup>22</sup>, ovvero può essere ceduto nell'ambito dello stesso gruppo<sup>23</sup>. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi saranno tenuti a restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018, ai sensi del comma 4) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovute dei relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

Il comma 6 prevede che i soggetti finanziatori debbano comunicare all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dagli stessi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.

Il comma 7 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 maggio 2017, il compito di stabilire i tempi e le modalità di trasmissione dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché le altre disposizioni attuative.

Il comma 8 prevede che, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

Il comma 9 precisa che l'agevolazione di cui ai commi da 3 a 8 è riconosciuta ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione). Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (*de minimis*).

Il comma 10, a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, differisce al 21 aprile 2017 il termine vigente (31 marzo) entro il quale il debitore deve presentare la dichiarazione per avvalersi della procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. rottamazione delle cartelle). Di conseguenza è differito al 15 giugno 2017 (dal 31 maggio) il termine entro il quale l'Agente della riscossione è tenuto a comunicare ai richiedenti l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione. Non è stata interessata da modifiche la disposizione del decreto-legge in esame che, in favore dei soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini tributari previsti dall'articolo 48 citato, dispone il differimento di un anno dei termini e delle scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (articolo 6 del D.L. 193 del 2016: c.d. rottamazione delle cartelle Equitalia).

Il nuovo comma 10-bis dell'art. 48, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 193/2016. Si precisa in proposito che la disposizione richiamata si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei

---

<sup>22</sup> Previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

<sup>23</sup> Secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

carichi non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

I commi dall'11 al 13 provvedono alla copertura degli oneri associati alle disposizioni in esame.

In particolare, il comma 11 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno di cassa derivanti dai commi 3 e 4, disponendo che a tali oneri – pari a 380 milioni per il 2017 e a 180 milioni di euro per il 2018 – si provveda mediante versamento, sui conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale – remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica – delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018, nonché dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e ad 80 milioni per il 2018.

Il comma 12 provvede all'incremento di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>24</sup>.

Il comma 13 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 5, 10, 11 e 12 dell'articolo 11 in esame – quantificati complessivamente pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni per l'anno 2018, a 9 milioni per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 – cui si provvede:

- quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera a));
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (lettera b));
- quanto a 11 milioni per l'anno 2018 e a 9 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

Il comma 13 provvede altresì alla compensazione, in termini di solo indebitamento netto, degli effetti finanziari connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati disposti dall'articolo in esame, disponendo che ad essi – quantificati pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 – si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali<sup>25</sup> (lettera c)).

Il comma 14 proroga il termine entro il quale le regioni e gli enti locali possono deliberare la definizione agevolata con riferimento alle rispettive entrate. In luogo del termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, si prevede che la definizione agevolata possa aver luogo nel termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.

Il comma 15 prevede, altresì, un meccanismo volto ad assicurare il reintegro del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, sulla base dell'effettivo andamento degli oneri connessi al credito d'imposta per la corresponsione ai soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati, di cui al comma 5. Il meccanismo prevede il reintegro del FISPE in misura corrispondente alla differenza tra la spesa

---

<sup>24</sup> Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Si ricorda che la dotazione del Fondo nel bilancio per il 2017–2019 (cap. 3075), è di 195,5 milioni per il 2017, 356,4 milioni per il 2018 e di 333,8 milioni per il 2019.

<sup>25</sup> Il Fondo citato, istituito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Nel bilancio di previsione per gli anni 2017–2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presenta una dotazione di sola cassa pari a 362,5 milioni per il 2017, 320,2 milioni per il 2018 e a 294,0 milioni per il 2019.

autorizzata e le risorse effettivamente impegnate, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di variazioni di bilancio, da comunicare al Parlamento.

Il comma 16 dispone che, ai fini dell'attuazione immediata delle disposizioni in esame, il Ministro dell'economia e della finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

**La RT** originaria, con specifico riguardo alle novelle operate, con le lettere *a*) e *c*), all'art. 48 del D.L. 189/2016 non rileva oneri finanziari ulteriori rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica finale del provvedimento originario.

Con riferimento alla norma (di cui alla lettera *d*))<sup>26</sup> in materia di sospensione delle ritenute operate dai sostituti di imposta (comma 1-*bis* dell'art. 48 del D.L. 189/2016), non registra minori entrate in coerenza quanto già indicato nella RT del comma 1-*bis*.

Quanto poi alla previsione (di cui alle lettere *f*) e *g*))<sup>27</sup> del differimento del termine di sospensione, di cui all'art. 48, comma 10, del D.L. n. 189/2016 – dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 e al termine di restituzione dei tributi sospesi (16 dicembre 2017), senza sanzioni e interessi, considerata la previsione di restituzione dei tributi sospesi entro il corrente anno, la RT non rileva effetti in termini di minori entrate tributarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Relativamente alla disposizione in materia di canone radiotelevisivo (lettera *h*)), non stima effetti in coerenza con quanto già indicato nella relazione tecnica del D.L. n. 189/2016 e considerata anche la portata alquanto limitata della disposizione.

Riferendosi poi alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 (finanziamento per il pagamento dei tributi 2017 e 2018), non si rilevano effetti finanziari in termini di minori entrate per l'anno 2018 considerato che il versamento avviene entro il medesimo anno.

Per la valutazione degli effetti connessi al finanziamento in esame si stima che l'importo potenzialmente interessato ammonta a 501,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 300 milioni di euro per l'anno 2018. Tale quantificazione si basa sull'andamento del gettito tributario relativo al territorio interessato dal sisma, tenendo anche conto degli importi comunque introitati durante il periodo della sospensione.

In particolare, per l'anno 2017 la stima è effettuata considerando il gettito 2017 relativo ai titolari di reddito impresa e lavoro autonomo (circa 300 milioni di euro su base annua) e l'importo (201,3 milioni di euro) relativo alla sospensione per l'anno 2016, indicato nella relazione tecnica al D.L. n. 189/2016 e da restituire nel 2017 secondo quanto previsto a legislazione vigente.

Per l'anno 2018 si tiene conto unicamente della stima dei tributi relativi ai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché degli esercenti attività agricole fino al 31 dicembre 2018. Tenendo conto dei dati relativi alla stipula di mutui per il pagamento di tributi, prevista dall'articolo 11, commi 7 e seguenti del D.L. 174 del 2012, per i soggetti danneggiati dal sisma che ha colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e

---

<sup>26</sup> Il riferimento alla lettera *d*) non appare corretto. La novella al comma 1-*bis* è operata dalla lettera *b*).

<sup>27</sup> Anche in tal caso i riferimenti alle lettere *f*) e *g*) non appaiono corretti. La novella al comma 10 dell'art. 48 del D.L. 189/2016 è effettuata dalla lettera *d*). L'intervento riferito al comma 11 dell'art. 48 del citato D.L. è operato dalla lettera *e*).

Veneto nel 2012 – per i quali è risultato un tiraggio complessivo inferiore al 15% del plafond previsto dalla norma (6 miliardi di euro) – ed applicando in ogni caso un'ipotesi prudenziale nell'ordine del 60% di effettivo utilizzo dello strumento del finanziamento agevolato da parte dei potenziali beneficiari per i tributi relativi al 2017, si stima un onere in termini di fabbisogno di 380 milioni di euro per l'anno 2017.

Per l'anno 2018, applicando gli stessi criteri di cui sopra è possibile stimare un onere in termini di fabbisogno di cassa per l'anno 2018 di 180 milioni di euro.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 10, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate si evidenzia che l'incasso atteso a legislazione vigente è di circa 29 milioni di euro, di cui circa 20 milioni di euro nel 2017 e 9 milioni di euro nel 2018. Considerando gli effetti dello slittamento di un anno si hanno i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2017	2018	2019
gettito atteso per cartelle 2017 (A)	20	9	0
effetto sospensione notifiche cartelle (B)	0	20	9
Differenze (C) = (B)-(A)	-20	+11	+9

A compensazione dei predetti oneri in termini di fabbisogno di cassa, si prevede che sia disposto un versamento pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e dal Gestore dei Servizi Energetici su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario. I relativi interessi passivi sono quantificati in 0,190 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,280 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati sono stati stimati in 51,7 milioni di euro per l'anno 2018. Gli effetti in termini di indebitamento netto connessi alla concessione dei finanziamenti agevolati sono stati stimati in 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, in 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, in 480 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle modalità di registrazione degli interessi in contabilità nazionale, che prevedono la loro maturazione costante nel tempo, per l'intera durata del finanziamento.

Il comma 12 prevede l'incremento di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 del FISPE (art. 10, comma 5 del D.L. 282/2004).

Con riferimento al comma 13, la RT si limita a riportare testualmente il contenuto della disposizione.

La disposizione di cui al comma 14 differisce il termine entro il quale devono essere adottati dagli enti territoriali i provvedimenti con i quali gli stessi disciplinano la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6-ter del D.L. n. 193 del 2016, prevista per la cosiddetta "rottamazione" degli atti di ingiunzione fiscale. In coerenza con quanto già valutato in sede di introduzione dell'articolo 6-ter, comma 1, del D.L. n. 193/2016, alla

disposizione in esame non si ascrivono effetti, trattandosi di una facoltà degli enti territoriali.

Infine, il comma 15 prevede un meccanismo volto ad assicurare il reintegro del FISPE, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.

Si rappresenta che le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento riferite all'articolo in commento non sono corredate di RT e che, in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate nel corso dell'esame parlamentare, il Governo<sup>28</sup> ha reso alcune precisazioni.

**Al riguardo**, si premette che, per una puntuale disamina degli effetti finanziari delle disposizioni in commento, è stata privilegiata una esposizione che ripercorre, nell'ordine in cui si rinvencono nell'articolo in esame, le novelle che aggiornano il quadro normativo previgente che costituisce la risultante di più fonti, di vario contenuto, succedutesi in breve tempo nella materia considerata<sup>29</sup>.

Si osserva quindi in proposito quanto segue:

- 1) con riferimento al nuovo **comma 01**, la disposizione che, si ricorda, interviene in materia di comunicazioni da effettuare nell'ambito della disciplina ambientale e dei rifiuti portuali, non è corredata di RT. Tuttavia, avuto riguardo al suo contenuto, non si ha nulla da rilevare per quanto di competenza;
- 2) in relazione alle modifiche apportate all'art. 48 del D.L. 189/2016 e precisamente:
  - A) operate al **comma 1** – Si ricorda che la novella permette di regolarizzare sempre entro la data del 31 maggio 2017 e sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche le mancate ritenute e gli omessi riversamenti delle ritenute<sup>30</sup> relative al periodo dal 26 ottobre al 18 dicembre 2016. Si ricorda altresì che la sospensione dei versamenti tributari disposta con il D.M. 1 settembre 2016<sup>31</sup> fino al 20 dicembre 2016, non ha riguardato anche le ritenute operate dai sostituti di imposta ed i relativi riversamenti che conseguentemente avrebbero dovuto aver luogo nei termini di legge. Si riferisce che la RT associata al D.L. 189/2016, con specifico riguardo al comma 1 – la cui portata normativa è anche quella di sospendere fino al 31 dicembre 2016 tutta una serie di adempimenti indicati dalle lettere da *a*) a *l*) del medesimo comma – non vi ascriveva effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si trattava di una sospensione limitata all'anno in corso. Analogamente la RT annessa al provvedimento in esame –

---

<sup>28</sup> Risposte del sottosegretario De Micheli Paola nella seduta del 8 marzo 2017 della V Commissione permanente della Camera dei Deputati (in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari).

<sup>29</sup> Il D.M. 1° settembre 2016; il D.L. 189/2016; le modifiche introdotte con la legge di conversione (L. n. 229/2016); il D.L. 244/2016. Gli interventi e la disamina dei profili finanziari risentono anche dell'ampliamento nel tempo dei territori e del numero di contribuenti interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti nell'arco temporale considerato.

<sup>30</sup> Effettuate dai soggetti di cui al D.M. 1° settembre 2016.

<sup>31</sup> Si tratta del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato in GU n. 207 del 5 settembre 2016.

riferendosi peraltro genericamente a tutta la lettera *a*)<sup>32</sup> – non rileva oneri finanziari ulteriori rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica finale del provvedimento originario. Da quanto si legge, le RT disponibili non hanno attribuito alla prevista regolarizzazione rilievo finanziario. Si osserva che la novella in commento potrebbe favorire la ripresa degli omessi riversamenti stante l'assenza di sanzioni ed interessi associate alle regolarizzazioni qualora le stesse siano effettuate entro il termine indicato. Poiché le conseguenze degli eventi sismici sono suscettibili di aver determinato, nonostante la permanenza degli obblighi, minori incassi nel 2016 al predetto titolo (mancati riversamenti e ritenute relativi ai periodi 24 agosto–19 ottobre e 26 ottobre – 18 dicembre sempre del 2016) sarebbe utile poter disporre di informazioni circa la dimensione finanziaria del fenomeno, registrata a consuntivo;

- B) operate al **comma 1, lettera b)** – Si rappresenta che la RT non considera specificamente la disposizione<sup>33</sup> che abroga la lettera *b)*, del comma 1 del D.L. 189/2016. In proposito, avuto riguardo alle fattispecie interessate (sospensione di termini di notifica, prescrizioni e decadenze) e tenuto conto che gli effetti dell'abrogazione in esame operano *ex nunc*, non si hanno osservazioni;
- C) operate al **comma 1, lettera l)** – Con riferimento alla prevista estensione della sospensione di termini relativi ad adempimenti e versamenti verso la PA a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale anche ai soggetti operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici indicati dall'allegato 2), si evidenzia che la RT originaria non ha valutato la disposizione<sup>34</sup>. Tuttavia in sede di risposta alle richieste di chiarimenti espresse nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha rappresentato che la predetta estensione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per l'anno 2017, considerato anche che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche è prevista fino al 31 dicembre 2016. Sul punto, anche tenuto conto di quanto rappresentato, non si hanno osservazioni;
- D) operate al **comma 1–bis**. – La modifica introdotta in materia di c.d. busta paga pesante amplia la portata applicativa della previgente disposizione, in considerazione del fatto che la richiesta al sostituto di imposta di sospendere le ritenute potrà essere rivolta anche nei confronti dei sostituti di imposta non fiscalmente domiciliati nei territori colpiti dal sisma. Inoltre differisce al 30 novembre (la disposizione previgente indicava la data del 30 settembre 2017), il termine entro il quale è da ritenersi consentita, a richiesta, la mancata effettuazione delle ritenute alla fonte. Si ricorda che la RT associata al provvedimento in esame, sul punto, non rileva minori entrate per l'anno 2017 in

---

<sup>32</sup> La lettera *a)*, contempla tre interventi normativi espressi nei numeri da 1) a 3).

<sup>33</sup> La RT, riferendosi genericamente al complesso di disposizioni di cui alla lettera *a)*.

<sup>34</sup> Si è infatti limitata ad una generica considerazione di assenza di oneri riferita al complesso degli interventi operati con la lettera *a)*.

coerenza con quanto già indicato nella RT del comma 1–*bis* originario. In risposta alla richiesta di chiarimenti, il Governo ha osservato che l'ampliamento del numero dei soggetti che possono usufruire della sospensione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, risponde al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente che tutti coloro che sono residenti nei comuni colpiti dal terremoto possano richiedere la temporanea sospensione delle ritenute, ancorché il sostituto abbia un diverso domicilio fiscale. Rileva altresì che la neutralità finanziaria della predetta disposizione, in termini di entrate tributarie, è assicurata dalla previsione di restituzione delle stesse ritenute nel corrente anno finanziario, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto–legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo in esame. In termini generali si osserva che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori effetti finanziari (cassa), nella parte in cui estende anche ai sostituti di imposta non residenti nei territori colpiti dal sisma di poter sospendere le ritenute ed amplia il periodo entro il quale ciò è consentito. Tuttavia, tenuto anche conto delle risposte del Governo e del fatto che le disposizioni in commento dispongono la ripresa dei versamenti tributari entro il 16 dicembre 2017, non si hanno osservazioni visto che gli incassi avranno luogo entro il corrente anno;

- E) operate al **comma 2** – Con riguardo al venir meno del richiamo alla "radiotelevisione pubblica", la RT originaria, riferendosi genericamente alla lettera c), si limita ad escludere che dalla novella possano derivare ulteriori oneri rispetto a quanto indicato nella RT annessa al D.L. 189/2016. Sul punto non hanno osservazioni.
- F) operate al **comma 7** – La disposizione che estende anche all'imposta di registro il regime di esenzione oggi previsto per l'imposta di bollo e ne amplia l'ambito applicativo con riferimento a contratti e documenti presentati alla PA non è corredata da RT. Si ricorda che la relazione tecnica annessa al comma 7 e quella riferita all'art. 14, comma 4, del D.L. 244/2016 che, si ricorda ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 del regime di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, precisando che la stessa è da ritenersi operante limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici, non vi associavano effetti nel presupposto che si trattava di casi di rinuncia a maggior gettito. Si ritiene che tale inquadramento possa essere esteso anche alla disposizione in commento, trattandosi di atti posti in esecuzione di ordinanze commissariali che non avrebbero generato base imponibile in assenza degli eventi calamitosi.
- G) operate al **comma 10**. – In relazione alla proroga dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari di cui al D.M. 1° settembre 2016, la RT non rileva effetti in termini di minori entrate tributarie, considerata la previsione di restituzione dei tributi sospesi entro il corrente anno. Sul punto, considerato il carattere *infra* annuale della proroga non si hanno osservazioni.

- H) operate al **comma 11** – Si ricorda che in relazione alla data di ripresa della riscossione dei tributi sospesi (entro il 16 dicembre 2017) la RT non vi associa oneri in quanto il versamento è previsto entro il corrente anno. In relazione alla modifica approvata dalla Camera riferita alle modalità di ripresa dei versamenti delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis*, si ricorda che l'art. 9 comma 2-*bis* dello statuto del contribuente richiamato dispone che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti con D.M. in relazione ad eventi eccezionali o imprevedibili avviene, senza applicazione di sanzioni interessi ed oneri accessori, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo. La citata disposizione prevede inoltre che sia un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a definire modalità e termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo<sup>35</sup> destinato a far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi. La disciplina vigente prevede inoltre che i versamenti dei tributi oggetto di sospensione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo. Si ricorda che la dotazione del fondo per l'anno 2016 è pari a 5 mln di euro e che con apposito D.M. sono previste le modalità attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Considerati il carattere eventuale del ricorso alla predetta procedura e le cautele poste dalla norma non si hanno osservazioni. Si rappresenta in ogni caso che il meccanismo delineato dal comma 2-*bis*, stante il rinvio a provvedimenti attuativi di rango secondario, non consente una verifica *ex ante* della sostenibilità delle eventuali rateizzazioni ed un riscontro dell'onere alle stesse associate.
- I) con l'inserimento del **comma 11-*bis***. – Con riferimento al rinvio, per la ripresa dei versamenti del canone RAI, ad un emanando DM, si segnala che il Governo, in risposta a richieste di chiarimenti, ha escluso che la norma determini sostanziali effetti finanziari. Con l'occasione è stato sottolineato che le nuove modalità di versamento del canone hanno finora determinato su base nazionale un gettito superiore a quanto iscritto nelle previsioni di bilancio, idoneo ad assorbire eventuali minimi effetti negativi connessi alla misura in esame, senza alcuna riduzione di quanto attualmente scontato nei tendenziali di bilancio. Sul punto, considerato il rinvio che il nuovo comma 1-*bis* opera alle modalità previste al comma 11 dell'art. 48 che, si ricorda, fissa entro il 16 dicembre 2017 la ripresa della riscossione dei tributi non versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, non si hanno osservazioni.
- L) operate al **comma 12** – Non si formulano osservazioni in relazione al differimento al mese di dicembre 2017 (dal mese di ottobre del medesimo anno) per il termine di effettuazione di adempimenti, diversi dai versamenti tributari.

---

<sup>35</sup> Di cui all'art. 1, comma 430 della L. 208/2015.

- M) operate al **comma 16** – La norma, non corredata di RT, è suscettibile di determinare un ampliamento dei fabbricati interessati da ordinanze di sgombero ed ammesse conseguentemente a godere delle esenzioni tributarie (IRPEF, IRES, IMU, TASI) previste dal comma 16 dell'art. 48 del D.L. 189/2016. Sono quindi necessarie informazioni in ordine agli effetti finanziari della disposizione. Si ricorda che la RT associata al comma 16, pur in assenza di dati puntuali in merito, aveva operato una quantificazione degli oneri della norma.
- 3) In relazione al **comma 2** – La norma, non considerata dalla RT, sospende dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 taluni termini (di notifica di carte, di prescrizione e decadenza etc.). Sul punto non si hanno osservazioni.
- 4) In relazione ai **commi da 3 a 9** – Con riferimento al termine (16 dicembre 2018) ed alle modalità (unica soluzione) stabilite al comma 4 per i versamenti dei tributi dovuti per l'anno 2018 da parte di lavoratori autonomi, titolari di reddito di impresa ed esercenti attività agricole (i termini per l'anno 2017 sono fissati nell'art. 48 del D.L. 189/2016) non si hanno osservazioni considerato che, come si legge anche in RT, il versamento dei tributi avviene entro il medesimo anno di pertinenza. In relazione alla quantificazione degli oneri relativi al finanziamento erogato da parte degli istituti di credito ed assistito dalla garanzia dello Stato, il Governo, in risposta a richieste di chiarimenti, ha precisato che la stima è stata effettuata applicando un'ipotesi prudenziale sulla base dell'utilizzo effettivo che di questa misura è stato fatto in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. È stato altresì precisato che il motivo della mancata registrazione di effetti sull'indebitamento netto connessi al predetto finanziamento non vada rinvenuto nella natura della garanzia, ma nella circostanza che tali finanziamenti costituiscono operazioni finanziarie e in quanto tali non hanno impatto su tale saldo. Con riferimento al procedimento di stima ed ai valori (380 mln per il 2017 e 180 mln per il 2018) del peggioramento del fabbisogno di cassa (compensato dai versamenti sui conti correnti fruttiferi di tesoreria) andrebbero fornite informazioni sia per avere conferma delle ragioni ipotizzabili dell'impatto negativo sul fabbisogno di cassa del settore statale<sup>36</sup> (la RT tace sul punto) sia per verificare il carattere prudenziale del valore e delle ipotesi assunte (in particolare l'utilizzo della percentuale indicata); andrebbe inoltre rappresentato il procedimento logico–matematico che ha portato all'individuazione dell'onere associato al credito di imposta (51,7 mln di euro per il

---

<sup>36</sup> Si ricorda che l'operazione di finanziamento è già assistita da garanzia erariale, di per sé contabilizzata ai sensi di legge. Tuttavia considerata anche l'avvenuta imputazione sul fabbisogno di cassa, è ben ipotizzabile che il previsto finanziamento sia alimentato, in ultima istanza, da Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle risorse riferite alla "gestione separata" alla quale affluisce il risparmio postale (Cfr. art. 5, comma 7, lett. a) e comma 8 del DL 269/2003). Si rammenta, ai sensi della normativa vigente (Cfr anche il DM 5 dicembre 2003), che detta liquidità affluisce alla Tesoreria centrale dello Stato, costituendo componente di "copertura" del fabbisogno di cassa del settore statale (Si veda anche la Risposta scritta all'interrogazione n. 5-000930 del Governo pubblicata in data 8 ottobre 2015 in allegato al Bollettino in Commissione V nella quale si legge che " *la totalità delle risorse finanziarie depositate sulla Tesoreria dello Stato, rappresenta una forma di copertura del fabbisogno. Pertanto, l'intera giacenza della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. depositata presso la Tesoreria, che deriva principalmente dalla raccolta postale, concorre, insieme alle altre fonti, a finanziare il suddetto fabbisogno*).

2018 su SNF e Fabbisogno e 7,0 10,3, 10,3 e 8,9 mln di euro rispettivamente per gli anni dal 2017 al 2020 sull'IN). Si evidenzia inoltre che la modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento che riferisce il riconoscimento di interessi e spese dei finanziamenti alla data 31 dicembre 2018 è ora coerente con l'imputazione del predetto onere per l'anno 2018 sul saldo netto da finanziare. In relazione all'impatto sull'indebitamento (IN) si chiedono chiarimenti sulla distribuzione dell'onere nell'arco temporale considerato.

- 5) In relazione al **comma 10** – Sulla base di dati forniti dall'Agenzia delle entrate, la RT associa allo slittamento di un anno del termine per accedere alla c.d. rottamazione delle cartelle limitatamente ai soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'art. 48, comma 1 del D.L. 189/2016 un incasso atteso a legislazione vigente di circa 29 milioni di euro, di cui circa 20 milioni di euro nel 2017 e 9 milioni di euro nel 2018. In proposito si osserva che non è possibile verificare la quantificazione indicata, limitandosi la RT a fornire un dato di sintesi e stante l'assenza di elementi informativi che ne permettano il riscontro. Quanto al differimento del termine, previsto per la generalità dei debitori, di presentazione delle dichiarazioni di accesso alla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (ed al conseguente slittamento del termine entro il quale l'Agente della riscossione è tenuto a comunicare ai richiedenti l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione), non si dispone di RT. Tuttavia, considerata la brevità dei differimenti, non dovrebbero determinarsi riflessi significativi sugli incassi attesi nella scansione temporale indicata nella RT originaria. Appare comunque opportuna una conferma.
- 6) In relazione al **comma 10-bis** – La disposizione di interpretazione autentica non è corredata da RT. Una valutazione sul punto appare opportuna al fine della verifica dell'assenza di effetti finanziari in ordini agli incassi attesi.
- 7) In relazione ai **commi da 11 a 13** – In merito alle disposizioni di copertura si osserva che la RT originaria si limita sostanzialmente a riscrivere il testo dell'articolato. Il Governo, in risposta a richieste di chiarimenti, ha quindi osservato che l'articolo 11, comma 11, non dà luogo ad una diversa finalizzazione delle risorse derivanti dalla riscossione di talune componenti tariffarie, da destinare successivamente alle imprese, da parte del Gestore dei servizi energetici e della Cassa per i servizi energetici e ambientali, ma comporta esclusivamente che una quota delle stesse venga versata su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale. Ha altresì sottolineato come l'utilizzo di tali risorse – che risultano effettivamente disponibili e che non sono già incluse nei conti consolidati di cassa – appare pertanto idoneo a garantire la compensazione in termini di fabbisogno dell'onere recato dalla norma in oggetto. È stato inoltre confermato che l'utilizzo delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate nel comma 13 non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente. In relazione a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge di contabilità (L. 196/2009), che tipizza le modalità consentite di copertura dei nuovi e maggiori oneri, si richiama l'attenzione sulla particolare natura della modalità di

compensazione del fabbisogno che parrebbe sostanzarsi in un prestito *ope legis* di risorse da GSE e CSEA al settore statale da restituire.

Con riferimento agli oneri in termini di interessi da corrispondere al GSE ed al CSEA, Si chiede inoltre di esporre il procedimento logico–matematico che ha condotto alla determinazione dei predetti oneri (0,2, 0,3, 0,3, 0,3 mln di euro rispettivamente per gli anni dal 2017 al 2020). Si osserva inoltre che detti oneri sembrano scontare l'applicazione del tasso di interesse stabilito con il D.M. 22 dicembre 2015 (0,05%). Si rappresenta che con D.M. 9 giugno 2016 il predetto tasso a decorrere dal 1 gennaio 2016 è stato rideterminato in diminuzione nella misura pari allo 0,001% lordo. Pertanto gli oneri quantificati in RT per tale posta parrebbero sovrastimati. Appare opportuno un chiarimento. In relazione a quanto previsto al comma 13, si rileva che la norma, nell'indicare gli oneri complessivi da coprire, omette di considerare per l'anno 2018 l'onere pari a 10,34 mln di euro in termini di solo indebitamento netto, di cui la RT ed il prospetto riepilogativo degli effetti tengono conto e che peraltro risulta comunque finanziariamente coperto dall'articolato in esame.

- 8) In relazione al **comma 14** – Con riferimento al previsto differimento del termine per la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, la RT non vi ascrive effetti trattandosi di una facoltà degli enti territoriali. In proposito non si hanno osservazioni.
- 9) In relazione ai **commi 15 e 16** – Nulla da osservare.

#### **Articolo 11-bis**

***(Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)***

La disposizione, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, dispone che ai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 non trova applicazione l'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 205, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006.

La norma non è corredata di **RT**.

**Al riguardo**, si ricorda che la predetta addizionale è applicata ai Comuni che non conseguono il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti. Con l'art. 32, comma 1, lett. b) e c) della legge 221/2015, in aggiunta a modifiche al comma 3, è stato tra l'altro precisato, con il nuovo comma 3-*octies*, che l'addizionale è dovuta alle regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali (art. 199 del D.Lgs. 152/2006), gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati (art. 206-*quater* e 206-*quinquies*), il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

Si rappresenta che la RT associata allo schema di decreto legislativo non ha considerato effetti finanziari per il citato comma 3 e che, analogamente, anche le modifiche apportate dalla legge 221/2015 al decreto legislativo non sono state valutate.

Pur registrando l'assenza di RT, in ogni caso, avuto riguardo alla fattispecie, non si hanno osservazioni.

### **Articolo 11-ter** ***(Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti)***

L'articolo dispone che, al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese, ubicate nei comuni di cui agli allegati n. 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

**La RT** non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, andrebbero forniti chiarimenti circa le modalità attraverso le quali si intende in concreto garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, che non sembra ad un primo esame realisticamente perseguibile in relazione ad una previsione che appare suscettibile di determinare oneri per il sistema bancario, in assenza di meccanismi compensativi.

### **Articolo 12** ***(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)***

L'articolo prevede che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta dell'erogazione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori impossibilitati a prestare la loro opera per motivazioni comunque riconducibili agli eventi sismici), fermo restando quanto previsto dal decreto stesso ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** esclude che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa trova applicazione fino all'esaurimento e nel limite delle risorse disponibili.

**Al riguardo**, appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alla dinamica per cassa scontata nei tendenziali con riferimento agli stanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 189 che, mentre per effetto della norma in esame risulteranno certamente spendibili nel 2017, solo eventualmente, facendo leva sui criteri di contabilizzazione degli stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione (utilizzato a copertura degli oneri connessi alla citata indennità), potrebbero risultare già scontati nei tendenziali nei medesimi termini quantitativi.

### **Articolo 13**

#### ***(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes)***

Il comma 1 stabilisce che, fatti salvi i casi disciplinati da una serie di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile puntualmente individuate nel comma medesimo, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attività progettuale.

Il comma 2 dispone che il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES sia ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 3 prevede che con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista. Con le medesime ordinanze sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES.

Il comma 4 esclude, ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES e ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'applicazione della soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34. Inoltre non rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.

**La RT**, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che le stesse, disponendo l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente ed avendo sostanzialmente natura ordinamentale, non comportano effetti onerosi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 4-bis prevede che, al fine di garantire il più elevato *standard* professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della

protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza utilizzando gli strumenti più idonei allo scopo.

Il comma 4-*ter* impone che all'attuazione del comma 4-*bis* si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** non analizza le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la sostenibilità della prescrizione di un'implementazione dei corsi in questione utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 14**

##### ***(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)***

La norma prevede la possibilità, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati, di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), nei rispettivi ambiti territoriali, prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti, unità immobiliari ad uso abitativo agibili o rese agibili dal proprietario entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, e conformi alle norme edilizie e a quelle tecniche per le costruzioni in zona sismica allo scopo di destinarle temporaneamente in comodato d'uso gratuito ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come soluzione alternativa alla contribuzione per l'autonoma sistemazione e alla realizzazione delle Strutture abitative di emergenza (SAE). Il contratto preliminare di vendita è risolto di diritto e non si procede all'atto di compravendita qualora il proprietario entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare non provvede a rendere agibile l'immobile.

La regione provvede a rendere pubblico sul proprio sito internet l'elenco degli immobili acquisiti ai sensi della presente disposizione.

Le regioni effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dai comuni ai fini dell'assegnazione delle SAE. Le proposte di acquisizione sono sottoposte, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa valutazione regionale di congruità sul prezzo convenuto e valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).

Viene, altresì, previsto che, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti possa essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica nel cui territorio sono ubicati.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede con le risorse finanziarie rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.

**La RT**, riferita al testo originario, oltre a descrivere la norma, precisa che la stessa è finalizzata a limitare l'uso e le trasformazioni del suolo (riducendo il numero di S.A.E.) e ad agevolare la più rapida soluzione al disagio abitativo delle popolazioni interessate dagli eventi sismici. L'onere relativo è ricondotto alle risorse finanziarie stanziare per la gestione dell'emergenza nelle quattro Regioni ai sensi delle delibere del Consiglio dei ministri

richiamate nella premessa al decreto legge, in quanto trattasi di misura alternativa ad altre, già definite.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha osservato che la possibilità per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, costituisce una facoltà posta in capo agli enti interessati – alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle strutture abitative di emergenza) – che potranno esercitarla anche alla luce di eventuali investimenti già programmati, ivi incluse le relative attività di manutenzione.

**Al riguardo**, al fine di circoscrivere esattamente l'onere derivante dall'attribuzione delle unità immobiliari acquisite in comodato d'uso gratuito, andrebbe chiarito se gli oneri correnti discendenti da tali immobili, ivi compresi quelli di manutenzione, siano anche essi a carico delle risorse finanziarie rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza o a carico delle regioni proprietarie o, in ultima analisi, a carico degli inquilini.

### **Articolo 15**

#### ***(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).***

Il comma 1 autorizza la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017 per il sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate in favore del comparto bovino, ovino e suino ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, e 2 milioni di euro destinati al settore equino, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 2 stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 3 stabilisce che per gli anni 2017 e 2018 la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000 (incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 62/2002), è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

Il comma 4 consente alle imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di accedere agli interventi previsti per

favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze dell'esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso, agevolazioni previdenziali ecc.).

I commi da 4-*bis* a 4-*quater* prevedono un contributo in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017 per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni. Il contributo è concesso nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 5 autorizza le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 6, al fine di finanziare gli interventi compensativi (di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del [decreto legislativo n. 102 del 2004](#)), esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendo alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma effetti, in misura equivalente su tutti e tre i saldi e limitatamente al 2017, soltanto in relazione al comma 6.

**La RT**, riferita al testo iniziale ma sostanzialmente utilizzabile, atteso che la Camera dei deputati si è limitata a prorogare al 31 dicembre 2018 il termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2017 per la restituzione all'AGEA delle anticipazioni che concede ai sensi del presente articolo, afferma che i commi 1 e 2 sono volti a garantire il sostegno concreto alle imprese zootecniche site nelle aree colpite dagli eventi sismici. Gli allevamenti danneggiati sono circa 3.000, in favore dei quali sono state adottate le misure d'emergenza necessarie a consentire il ricovero degli animali, l'alimentazione e la mungitura, e per proseguire l'attività produttiva, oltre agli alloggi temporanei, per gli allevatori che non possono allontanarsi dai loro animali. In totale, le aziende zootecniche che operano nei territori dei 131 comuni colpiti dal sisma nelle quattro Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche) sono quasi 8.500, con circa 250.000 capi, dei quali 57.518 bovini e 153.851 ovini, che esigono un aiuto immediato, già autorizzato dall'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in attesa della messa a punto del programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole di ampio respiro e di sviluppo pluriennale previsto dal comma 4 del citato articolo 21. La RT ricorda altresì che il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione ha stanziato per lo Stato italiano euro

20.942.300 finalizzati ad un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, ad esclusione del settore equino; tale aiuto si è concretizzato in specifiche misure di sostegno, ciascuna finanziata dal riparto dell'importo di euro 20.942.300, cui deve essere sommata una cifra di pari importo di quota nazionale, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Regolamento. Complessivamente, quindi, ad oggi il pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico prevede 41.884.600 euro, riservando circa 13,5 milioni di euro alle imprese zootecniche delle zone colpite dal sisma, con esclusione, come già ricordato, di quelle equine.

**Pacchetto di misure a sostegno del settore zootecnico – Quota UE + quota nazionale al 100%**

Numero misura	Descrizione	Importo
1	Sostegno al latte bovino in zone montane	14.000.000
2	Sostegno all'allevamento bovino in zone soggette a sisma	10.000.000
3	Sostegno allevamenti ovi-caprini	6.000.000
4	Sostegno allevamenti ovi-caprini in zone soggette a sisma	2.000.000
5	Sostegno aziende suinicole	8.384.600
6	Sostegno aziende suinicole in zone soggette a sisma	1.500.000
Totale		41.884.600

Inoltre, la Commissione europea, con una modifica all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2016/1613, in corso di adozione, consente allo Stato italiano di destinare un sostegno supplementare per le misure adottate, in favore delle imprese delle zone terremotate, fino ad un massimo del 200% (e non più del 100%) dell'importo assegnato.

Ciò premesso, la norma autorizza la spesa di 20.942.300 per l'anno 2017 (pari all'ulteriore 100% in fase di autorizzazione da parte della UE) in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dal terremoto dall'agosto 2016, per effetto - come detto - dell'incremento del 100% della quota nazionale del richiamato sostegno supplementare, e fino a 2.000.000 di euro, sempre per l'anno 2017, destinati specificatamente al settore equino delle stesse zone, estraneo al sostegno di cui al Regolamento 2016/1613. In questo caso, il sostegno in favore del settore equino sarà concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Come concordato con le regioni interessate, l'aiuto immediato sarà erogato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che saranno riorotate entro il 31 dicembre 2017 dalle regioni, con le risorse rese disponibili dallo Stato con l'assunzione, in proprio, della quota di cofinanziamento regionale per la programmazione 2014- 2020.

In relazione al comma 3, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Con riferimento ai commi 4, 5 e 6, la RT chiarisce che le norme consentono di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese

agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale. La norma si rende necessaria perché, pur risultando gli eventi considerati assicurabili per la totalità delle colture vegetali e per alcune strutture maggiormente sensibili a tali eventi, quali serre e impianti produttivi, nelle aree maggiormente colpite dalle avversità gli strumenti assicurativi agevolati sono scarsamente utilizzati dagli agricoltori i quali, in caso di eventi eccezionali, come la recente nevicata con forte abbassamento delle temperature, non potendo contare sui risarcimenti assicurativi, rischiano di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell'attività.

Non è presente **RT** con riferimento ai commi *4-bis-4-quater* approvati durante l'esame in prima lettura.

In sede di risposte<sup>37</sup>, il rappresentante del Governo ha assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, previsto dall'articolo 15, comma 6, per incrementare il Fondo di solidarietà nazionale, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse per l'anno 2017.

**Al riguardo**, ribadito che il Fondo per le esigenze indifferibili (capitolo 3076) presenta le occorrenti disponibilità<sup>38</sup>, si segnala l'opportunità di un chiarimento circa l'impatto della proroga al 31 dicembre 2018 (la versione iniziale del decreto-legge prevedeva una restituzione entro il 31 dicembre 2017, quindi infra-annuale) della restituzione all'AGEA (ente consolidato nel conto economico delle PP.AA.) delle anticipazioni dalla stessa fornite, sia sulla competenza economica e sul fabbisogno, e sulla possibilità per AGEA di far fronte comunque ai propri impegni ordinariamente previsti e già programmati.

Con riferimento ai commi da *4-bis* a *4-quater*, aggiunti dalla Camera dei deputati, andrebbe solo confermata la disponibilità delle risorse necessarie sul fondo speciale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

### **Articolo 15-bis**

#### ***(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici)***

Il comma 1 dispone che le istanze di agevolazione a valere sulla disciplina dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici sono esaminate prioritariamente.

Il comma 2 dispone che tali progetti di sviluppo siano oggetto di specifici accordi di programma - stipulati ai sensi della disciplina attuativa dei contratti di sviluppo - tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.-Invitalia,

---

<sup>37</sup> Cfr. [Resoconto Commissione Bilancio della Camera dei deputati dell'8 marzo 2017](#).

<sup>38</sup> Come segnalato in relazione all'articolo *7-bis* la disponibilità del capitolo ammonta a circa 166,1 milioni di euro.

l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.

**La RT** non è presente.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di norme procedurali.

## **Articolo 16**

### ***(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)***

Il comma 1 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine vigente relativo all'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, recante norme di riforma della geografia giudiziaria.

Al comma 2 è quindi stabilito che ai maggiori oneri di cui al comma 1 stimati in 500.000 euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provveda con una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che la disposizione contempla l'adozione di misure urgenti e dilatorie per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari delle sedi circoscrizionali dei tribunali di L'Aquila e di Chieti, la cui soppressione era stata prevista dalla nuova mappa dettata dalla riforma della geografia giudiziaria di cui al D.Lgs. n. 155 del 2012.

Rileva che tale circostanza è finalizzata a non aggravare, sul versante del funzionamento degli uffici giudiziari, l'attività svolta nei predetti Tribunali laddove, nell'attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, si desse attuazione, anche per i citati tribunali abruzzesi, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie insistenti sul territorio regionale, pervenendo alla soppressione dettata dalla riforma legislativa varata nel 2032.

A tal proposito, rappresenta che allo stato attuale gli uffici giudiziari delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti sono funzionanti ed operative e continueranno ad esserlo, sino al 2018, in virtù della proroga concessa con il D.L. 150/2013 e secondo le previsioni contenute nella norma in esame, sino al 13 settembre 2020.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che gli effetti relativi ai risparmi di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari in questione, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati già recepiti complessivamente nel bilancio del Ministero della giustizia, in applicazione del D.L. 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2012 e di euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.

Pertanto, il prolungamento del differimento dell'applicazione delle disposizioni della revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari de L'Aquila e Chieti potrebbe

determinare il venir meno dei risparmi di spesa annuali per le spese di funzionamento stimate prudenzialmente nella misura di 2 milioni di euro all'anno.

A tale riguardo, ribadisce che ivi si provvede mediante specifica copertura finanziaria pari ad euro a 500.000 per l'anno 2018 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co. 1	>s	c	0	0,5	2	2	0	0,5	2	2	0	0,5	2	2
co. 2(TA)	<s	c	0	-0,5	-2	-0,2	0	-0,5	-2	-2	0	-0,5	-2	-2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura<sup>39</sup> e che, all'atto della approvazione della prima proroga (di 3 anni) contenuta nel decreto-legge n. 150/2013, l'importo dell'onere stimato<sup>40</sup> era stata quantificato in 500.000 euro per il primo anno del differimento (2015), e in 2 milioni di euro per le annualità del biennio successivo (2016 e 2017), nonché in 1,5 milioni per il 2018, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, dal momento che la norma richiama a tal fine le disponibilità esistenti a valere della dotazione del fondo speciale di parte "corrente" (capitolo 6856 dello stato di previsione del MEF) iscritte nel bilancio 2017/2019, andrebbe certificata l'effettiva esistenza delle necessarie disponibilità a valere del citato stanziamento, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, per ciascuna annualità del triennio, nonché, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni di spesa già programmati, relativamente ai provvedimenti legislativi in corso che dovessero specificamente interessare il dicastero della giustizia.

<sup>39</sup> Il rappresentante del governo ha riferito, in particolare, che per la proroga dal 2018 al 2020 dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, che la quantificazione degli oneri determinati dal venir meno dei risparmi attesi è stata effettuata sulla base della media annuale dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai comuni sede degli uffici giudiziari interessati, per le spese di funzionamento delle strutture, ai sensi della legge n. 392 del 1941. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 8 marzo 2017, pagine 180 e seguenti.

<sup>40</sup> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Relazione Tecnica aggiornata all'esame prima lettura, annessa all'A.C. 2027, Nota di trasmissione dell'11 febbraio 2014. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di giunta e commissioni*, 12 febbraio 2014, in Allegato, pagina 127,

## **Articolo 17** ***(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)***

La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-ter dell'art. 49 del D.L. 189/2016, prevede che le disposizioni inerenti il rinvio d'ufficio delle udienze processuali, civili e amministrative nonché quelle in cui si stabilisce il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che con la norma vengono disciplinati una serie di aspetti organizzativi e procedurali, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni giudiziarie a garanzia dei cittadini e degli Enti che siano direttamente coinvolti dagli esiti degli eventi sismici la possibilità di vedersi applicata la normativa sulla sospensione delle attività giudiziarie, assicurando al contempo il regolare svolgimento dell'attività stessa nei confronti di coloro che non sono stati colpiti dall'evento e a condizione che l'ufficio giudiziario non abbia sede in un Comune direttamente interessato dal sisma e risulti pertanto inagibile.

Rileva poi che l'inclusione, nell'elenco 2, di alcuni comuni di grandi dimensioni può comportare un effetto espansivo delle misure di sospensione delle attività giudiziarie anche al di là delle effettive esigenze connesse alla tutela giudiziaria.

Precisa che la proposta normativa è dunque tesa a raggiungere la finalità di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria escludendo, dal richiamo ai Comuni di cui all'allegato 2, i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto, per i quali è previsto il descritto rimedio da valere caso per caso o a condizionare l'operatività degli effetti sospensivi dei termini processuali e di differimento dell'attività giudiziaria al deposito, presso l'ufficio giudiziario interessato di una autodichiarazione nella quale si dà atto che la parte o il suo difensore abbiano subito in concreto danni che impediscono il regolare svolgimento dell'attività difensiva.

Conclude affermando che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica trattandosi comunque di adempimenti di natura istituzionale, da attuarsi con le ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle norme, confermato peraltro dalla RT annessa al comma 9-ter dell'articolo 49 del decreto-legge n. 189/2006<sup>41</sup>, non ci sono osservazioni.

---

<sup>41</sup> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., RT di passaggio all'esito dell'esame in prima lettura del DL 189/2006, pagina 35.

## **Articolo 17-bis** ***(Sospensione di termini in materia di sanità)***

L'articolo esclude l'applicazione ai comuni dei crateri del sisma dell'Aquila del 2009 e dei sismi occorsi recentemente nel centro Italia, per i successivi 3 anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (con cui sono stati fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, non vi sono rilievi da formulare, alla luce del fatto che all'articolo 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, ai sensi del quale è stato emanato il decreto ministeriale n. 70 del 2015, non erano stati ascritti effetti sulla finanza pubblica, che è richiesto il parere favorevole del tavolo di monitoraggio, che le regioni sono comunque tenute a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario anche con specifico riferimento al settore sanitario, e infine che i comuni coinvolti non rivestono un peso demografico, rispetto alle regioni interessate, tale da non consentire la compensazione complessiva, a livello regionale, di eventuali squilibri finanziari a livello sub-provinciale.

## **Articolo 18** ***(Ulteriori disposizioni in materia di personale)***

L'articolo detta disposizioni specifiche in materia di personale, modificando in più parti il decreto-legge n. 189/2016.

In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina dell'articolo 3 del citato decreto, che ha disposto l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione.

Ivi si prevede che:

- il personale venga destinato agli Uffici speciali non solo a seguito di distacchi dalle Regioni, Comuni e Province interessate, bensì anche da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate (lettera *a*), n. 1);

- gli oneri stanziati per le dotazioni del richiamato personale sono da riferire ai distacchi in precedenza richiamati, all'utilizzo di forme contrattuali flessibili, nonché all'istituzione degli Uffici speciali (con relativa predisposizione delle convenzioni da parte del Commissario straordinario) (lettera *a*), n. 2);

- la possibilità di destinare ulteriori risorse fino ad un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 (nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 4, comma 3) per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni nonché da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero, per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 2 anni (lettera *a*), n. 3);

- le disposizioni del presente comma, in materia di comandi o distacchi, ovvero relative all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applichino anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 (lettera *a*), n. 3-bis).

- gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni non siano computati ai fini della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e seconda fascia prevista dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del D.Lgs. 165/2001 (tetto del 15 e 10 per cento per gli incarichi ad esterni) (lettera *b*)).

- le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, siano poste a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; l'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario; le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-*ter* sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (lettera *b-bis*).

**La RT** annessa al ddl iniziale si limitava a ribadire che nel modificare l'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, con le norme in esame si prevedeva il potenziamento del personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione per un costo fino ad un massimo di 16 milioni complessivi per gli anni 2017 e 2018.

Alla relativa copertura, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

La RT di accompagnamento all'emendamento modificativo del testo iniziale dell'articolo presentata in commissione alla Camera dei Deputati sottolinea che la disposizione di cui alla lettera *a*) è diretta a disciplinare la misura del contributo riconosciuta dal Commissario Straordinario, a valere delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189/2016, per il finanziamento delle spese di funzionamento diverse da quelle di personale degli uffici speciali per la ricostruzione.

Rileva poi che il complesso delle disposizioni di cui alla lettera *b*) è diretto a disciplinare le modalità: *a*) di erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico assegnato alla struttura commissariale; *b*) di finanziamento delle spese per il funzionamento della struttura commissariale, esclusivamente, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, a carico delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016.

Inoltre, osserva che al fine di garantire l'efficace svolgimento da parte della struttura commissariale dell'attività di controllo sulla cd. ricostruzione "privata", viene prevista la possibilità di stipulare appositi accordi di collaborazione con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Quindi, segnala che al fine di consentire il riparto delle unità a tempo indeterminato assegnate per l'anno 2017 anche alle Province, per effetto della disposizione di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 50-*bis* introdotto dal decreto-legge n. 8 del 2017, senza modificare in riduzione le assunzioni già autorizzate dalle singole Regioni ai Comuni in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016, nonché per garantire tutti gli adempimenti a carico dei comuni e delle Province, mediante la disposizione di cui alla lettera *d*), vengono aumentate di ulteriori 350 unità, per l'anno 2017, le unità di personale da poter assumere con contratti di lavoro a tempo determinato. Ai maggiori oneri si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario.

La disposizione di cui alla lettera *f*) è finalizzata a consentire la partecipazione alla cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, in sostituzione del presidente di Regione - Vicecommissario e, soltanto in casi del tutto eccezionali, di un componente della Giunta Regionale appositamente delegato.

Certifica, infine, che prevedendosi esclusivamente l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di stretta copertura, premesso, in particolare, che l'onere relativo alle facoltà di avvalersi di ulteriori unità di personale in posizione di distacco *et similia* nel limite di una spesa annuo pari a 16 milioni di euro, dovrà necessariamente trovare copertura a valere delle sole disponibilità rinvenibili nell'ambito delle risorse che già ad oggi costituiscono la dotazione finanziaria complessiva della gestione commissariale in argomento, pur considerando le rassicurazioni fornite dal Governo<sup>42</sup>, ne andrebbe comunque certificato il grado di compatibilità con la gamma dei fabbisogni di spesa stimati a suo tempo, ai fini della determinazione della dotazione complessiva della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, come noto individuata per un importo complessivo pari a 200 milioni per il 2016<sup>43</sup>.

Andrebbe inoltre valutato l'impatto che potrà determinare sui saldi di finanza pubblica, in termini di modifica/alterazione degli effetti eventualmente già contemplati a suo tempo dalla RT per il 2017 e 2018, come riportati nel prospetto riepilogativo annesso al ddl di conversione del decreto-legge n. 189/2016<sup>44</sup>.

Il comma 2 prevede l'incremento, fino a ulteriori 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione costituita, per una durata di 5 anni dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sull'autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro annui relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale, prevista dall'art. 1, co. 354, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

**La RT** annessa al ddl iniziale conferma che per la più rapida attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma, si dispone l'incremento, fino a ulteriori 20 unità e nel limite di ulteriori 1.000.000 di euro annui dal 2017 al 2021, del personale della segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 15-*bis*, comma 6. lett. *a*) del decreto-legge n. 189 del 2016.

---

<sup>42</sup> In particolare, il rappresentante dal Governo ha affermato che sottolineato che le disposizioni in materia di personale recate dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 18, sono formulate in termini di limiti massimi di spesa e la loro attuazione non potrà che essere effettuata nel limite delle disponibilità sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 8 marzo 2017, doc. cit..

<sup>43</sup> Nota di lettura n. 152, pagine 5-6.

<sup>44</sup> Sul punto, si rileva che il prospetto Allegato alla RT riferiva sull'articolo 4, comma 2 del decreto in relazione allo stanziamento di spesa complessivo di 200 milioni di euro nel 2016 (competenza finanziaria), un'articolazione degli effetti d'impatto della spesa sui saldi di finanza pubblica (Fabbisogno e Indebitamento netto) pari a 90 milioni nel 2016 e a 55 milioni di euro, nel 2017 e 2018. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, A.S. 2567, pagina 54.

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui all'art. 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co. 2	>s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
co. 2	>e	t					0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
co. 2	<s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la configurazione del nuovo onere presenta il medesimo come chiaramente modulabile, ivi essendo predisposta in un contingente numerico variabile (*max* 20 unità), e, soprattutto, nel limite delle risorse a tale fine stanziato dalla norma (1 milione di euro annui) dal 2017 al 2021, va comunque sottolineato che la RT dovrebbe recare, sulla base di un'ipotesi di massima, della "platea" di cui si prevede il reclutamento con incarichi professionali, e al fine di certificare il grado di congruità delle risorse previste, l'evidenziazione dei costi unitari e degli effetti "indotti" ipotizzabili, cumulativamente, in relazione a ciascuna delle annualità. Andrebbero poi richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione dei parametri considerati a tal fine.

Per i profili di stretta copertura, prendendo atto degli elementi forniti dal rappresentante del Governo in prima lettura<sup>45</sup>, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 autorizza l'ufficio del Soprintendente speciale ad operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate dal Commissario straordinario a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata a quest'ultimo (alla quale sono assegnate, fra l'altro, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.L. 189/2016 le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici), previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Mibact. La contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e, comunque, non superiore a 5 anni.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che, per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, si autorizza l'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del 24 ottobre 2016 ad operare attraverso apposita

<sup>45</sup> Il rappresentante del Governo ha assicurato, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al finanziamento degli istituti afferenti al settore museale, a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulla citata autorizzazione di spesa. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 8 marzo 2017, doc. cit.

contabilità speciale, su cui affluiscono anche le somme allo scopo assegnate dal Commissario straordinario a valere sulla propria contabilità speciale.

Si tratta di norma procedurale, che non determina pertanto effetti finanziari negativi.

Di conseguenza, il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione e copertura, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 modifica alcune disposizioni dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189/2016, concernente la struttura del Commissario straordinario e reca altresì specifiche misure per il personale impiegato in attività emergenziali. In particolare, ivi si prevede che:

- nell'ambito delle unità di personale aggiuntive rispetto alla dotazione di personale prevista per il funzionamento del Commissario straordinario (di cui all'articolo 50, comma 2, del D.L. 189/2016), si aumentano da 50 a 100 le unità di personale da individuare tra le amministrazioni pubbliche (lettera a);
- al comma 3, sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi *3-bis-3-quinquies* (lettera *a-bis*).

Il comma *3-bis* dispone che il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, venga corrisposto secondo le seguenti modalità: a) le amministrazioni di provenienza provvedano, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione; b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

Il comma *3-ter* stabilisce che al personale dirigenziale di cui al comma 3 sia riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere *b)* e *c)* del comma 7.

Il comma *3-quater* afferma che le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

Il comma *3-quinquies* stabilisce infine che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3;

- la possibilità di attribuire un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa di cui al comma 3, lettera *a)* potrà essere attuata solo nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata (lettera *a-ter* e *a-quater*);
- gli specifici incrementi retributivi previsti per il personale trovino applicazione anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione (lettera *b)*);

- l'entità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo 50 è modificata, stabilendosi che (oltre alle risorse già previste dallo stesso articolo e non modificate dal comma in esame) agli eventuali maggiori oneri si debba far fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (di cui all'articolo 4, comma 3 del D.L. 189/2016), entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018 (lettera *c*).
- ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi prevedendosi che agli eventuali maggiori oneri finanziari si provveda con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 (lettera *c-bis*).

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che nel modificare l'art. 50 del D.L. 189/2016, ivi si prevede l'incremento fino a cento unità del personale di cui lettera *a*) del comma 3 dell'art. 50 del D.L. 189/2016.

Tenuto conto che il numero complessivo del contingente complessivo non aumenta, l'onere derivante dall'aumento di 50 unità risulta compensato dalla riduzione di pari entità del personale rientrante nelle convenzioni.

Sottolinea che la norma prevede, inoltre, alla lettera *b*) l'applicazione anche ai dipendenti pubblici che operano presso gli uffici speciali di cui all'art. 3 del D.L. 189/2016, delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 50 del citato D.L. 189/2016.

In ogni caso, ad eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 50 del D.L. 189/2016, si provvede entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016.

Le integrazioni approvate le corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di RT.

**Al riguardo**, per i profili metodologici e contabili, va *in primis* rilevato che sia le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189/2016, (lettera *a*) che l'inserimento del comma *7-bis* al testo vigente del medesimo articolo (lett. *b*)), appaiono determinare le condizioni per l'insorgere di nuovi oneri di cui andrebbero quantificati gli effetti finanziari di spesa, considerata la loro parziale modulabilità rispetto ai fabbisogni di spesa.

In particolare, in merito alla lettera *a*), va rilevato che l'aumento da 50 a 100 unità del personale ivi previsto, rispetto al contingente di 225 unità complessive indicate dal comma 2 dell'articolo 50 che verrà tratto tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - e collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti - non sembrerebbe accompagnarsi da una contestuale ed "esplicita" riduzione del contingente di unità rientranti nelle convenzioni ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma 3, come invece riferito dalla RT.

Per i profili di interesse, ivi trattandosi di modifiche concernenti l'ampliamento della platea degli aventi diritto ad un emolumento "accessorio", sia pure modulabile nel suo ammontare di spesa (ore di straordinario) va evidenziato che la RT annessa al decreto-legge n. 189/2016, forniva - relativamente al comma 7 - una dettagliata quantificazione della stima degli oneri, che andrebbe aggiornata alla luce delle integrazioni alla norma disposte con la norma in esame.

Entrambe le citate modifiche trovano "chiusura" nella sostituzione ivi disposta (lettera *c*) del comma 8 dell'articolo 50, laddove, si conferma che ai limiti di spesa derivanti dall'articolo, come aggiornato ai sensi della norma in esame, per una autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per il 2017 e 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto, ivi evidenziandosi però che ai maggiori oneri (ndr. connessi alle modifiche ivi apportate alle lettere *a*) e *b*)) si debba provvedere, nel limite di 3,5 milioni, a valere delle risorse commissariali.

Per i profili di copertura, posto che l'onere dovrà necessariamente trovare copertura a valere delle risorse che già ad oggi costituiscono la dotazione finanziaria complessiva della gestione commissariale in argomento, andrebbe comunque certificato il grado di "compatibilità" rispetto alla gamma dei fabbisogni di spesa relativamente agli interventi ipotizzati che a suo tempo, ai fini della determinazione della dotazione complessiva della contabilità speciale, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, come noto individuata per un importo complessivo pari a 200 milioni per il 2016.

Quanto ai profili attinenti la valutazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe in ogni caso confermato che non si determini un'alterazione degli effetti che sono stati già contemplati a suo tempo dalla RT, per il 2017 e 2018, come riportati nel prospetto riepilogativo annesso al ddl di conversione del decreto-legge n. 189/2016 relativamente all'articolo 4, comma 2.

Per quanto riguarda le integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura dalla Camera dei Deputati, va rilevato, in particolare, alla lettera *a-bis*), circa i commi *3-bis-3-quinquies* ivi richiamati, e alle lettere *b*), *c*) e *c-bis*), sembrerebbero necessari elementi di conferma in merito alla piena sostenibilità dei predetti nuovi e maggiori oneri rispetto a quelli scontati ai sensi della legislazione vigente, atteso che anche questi resteranno a carico della dotazione complessiva della struttura commissariale, con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.

Ad ogni modo, quanto alla ricaduta della spesa relativa al trattamento fondamentale, che dovrà essere anticipata dall'amministrazione di appartenenza, va sottolineato che l'articolo 70 comma 12, del Testo unico del pubblico impiego (TUPI) - recante come noto, norme di principio valide per l'intero ambito del comparto del P.I. - prevede in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, che siano dotate di autonomia finanziaria, risultino tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale - in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione - l'amministrazione che ne dispone l'impiego è tenuta al rimborso, all'amministrazione di

appartenenza, anche dell'onere relativo al trattamento fondamentale. Sul punto, sembrerebbe necessaria l'acquisizione del parere da parte del Governo.

Il comma 5 reca alcune modifiche all'articolo 50-*bis* del D.L. 189/2016, concernente il personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, più specificamente:

- alla lettera *a*) si prevede l'ampliamento delle unità reclutabili a tempo determinato dagli Uffici speciali per la ricostruzione che passano da n. 350 unità già previste per il 2017, alle n. 700 unità reclutabili previste per l'anno 2017 e 2018; ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 (comma 1, dell'articolo 50-*bis*);
- alla lettera *b*), si prevede la facoltà, per i comuni interessati al sisma, di incrementare (con efficacia limitata al biennio 2017-2018) la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere. Tale facoltà opera in deroga ai vincoli di contenimento di spesa di personale vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie previste per le assunzioni a tempo determinato e delle unità di personale specificamente individuate (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 50-*bis*);
- alla lettera *c*), si prevede la facoltà per i comuni interessati, di sottoscrivere (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente) contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, sono stipulati, nell'ambito delle risorse previste e per un numero massimo di n. 350 unità. Si stabilisce che il compenso non possa essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dal CCNL comparto Regioni ed autonomie locali, applicando altresì le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 223/2006, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. Le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; riservando alle province una quota delle risorse (pari al 10% e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere. Con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono assegnate le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione dei contratti, assicurando al tempo stesso la possibilità per ogni Comune interessato (nuovi commi dal 3-*bis* al 3-*septies* dell'articolo 50-*bis*).

Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati aggiunti anche i commi da 5-*bis* a 5-*quinquies*.

Al comma 5-*bis*, tramite modifica al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, si prevede un nuovo contributo pari a 0,5 milioni di euro finalizzato alla copertura delle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, con copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43<sup>46</sup> (comma 5-*ter*).

Il comma 5-*quater* integra la composizione della cabina di coordinamento con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata.

Quanto al 5-*quinquies* ivi si prevede che i soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili

---

<sup>46</sup> L'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, relativamente alla dotazione ivi prevista per il sisma in Abruzzo, reca una autorizzazione di spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, ovvero, per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

**La RT** annessa al ddl iniziale precisa che nel modificare l'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, si prevede l'incremento nel 2018 fino a settecento unità di personale dei Comuni impegnato nelle attività di ricostruzione, prevedendosi altresì che una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste venga riservata alle Province.

Ai relativi oneri - fermo restando che per il 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'anno 2018 - si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di euro.

Precisa che nei limiti delle risorse già previste è comunque possibile incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale e procedere all'attivazione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al comma 3 dell'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, posto che l'onere dovrà necessariamente trovare copertura a valere delle risorse che già ad oggi costituiscono la dotazione finanziaria complessiva della gestione commissariale in argomento, al di là di ogni quantificazione, dal momento che il limite massimo della spesa previsto per il 2017-2018 trova compensazione a valere di risorse per la gestione commissariale già scontate dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente, andrebbe certificato il grado di "compatibilità" rispetto alla gamma dei fabbisogni di spesa relativamente agli interventi ipotizzati a suo tempo ai fini della determinazione della dotazione complessiva della contabilità speciale, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, individuata per un importo complessivo pari a 200 milioni per il 2016.

In merito poi agli specifici profili attinenti la valutazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, ivi trattandosi, per l'ampliamento delle fattispecie di reclutamento e di ricorso a nuova manodopera, andrebbe in ogni caso valutato in quale misura l'impatto di tali nuovi oneri potrà accompagnarsi all'alterazione degli effetti che sono stati già contemplati a suo tempo dalla RT per il 2017 e 2018 come riportati nel prospetto riepilogativo annesso al ddl di conversione del decreto-legge n. 189/2016 relativamente all'articolo 4, comma 2.

Sul punto, posto che per la copertura dei relativi oneri si provvederà a carico delle risorse stanziare per la gestione commissariale, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle stesse alla luce degli oneri già previsti in relazione agli interventi da finanziare per la ricostruzione.

Quanto poi alle modifiche e integrazioni approvate in prima lettura, nulla avendo da riferire in ordine al comma 3-*septies*, andrebbero solo richieste rassicurazioni in merito agli

effetti derivanti dalla normativa ivi prevista in ordine all'orario lavorativo, di talché dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

In aggiunta, con specifico riferimento ai commi *5-bis* e *5-ter* inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, va considerato che la norma inserita prevede il sostenimento di un nuovo e maggiore onere di spesa, per la copertura dei fabbisogni correlati al personale impiegato presso gli uffici per la ricostruzione, la cui copertura finanziaria dovrà operare tuttavia a valere della delle disponibilità che risulterebbero esistenti a valere delle risorse di cui all'articolo *7-bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, relativamente all'emergenza sismica del 2009, registratasi sempre nei territori de L'Aquila.

Sul punto, per i profili di quantificazione, al fine di certificare la congruità relativamente alle risorse aggiuntive previste per il 2017, andrebbero forniti *in primis* elementi di quantificazione relativi ai previsti oneri di personale da sostenersi in relazione al maggiore onere atteso gli uffici della ricostruzione degli enti del cratere per il medesimo anno in corso, nonché i parametri a valore, certificativi del maggiore fabbisogno di spesa previsto.

In proposito, poi, per i profili di copertura, andrebbero richieste documentate rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti e indicate a tal fine, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché alla coerenza degli effetti già previsti (e scontati) nei tendenziali di spesa, secondo il criterio della legislazione vigente, per le medesime risorse, in aggiunta a rassicurazioni in merito alla congruità delle eventuali risorse residue ivi stanziare, rispetto agli originari fabbisogni di ricostruzione per gli enti del cratere che siano stati già programmati.

Con riferimento poi all'utilizzo a copertura di risorse già scontate a legislazione vigente presenti in contabilità speciali, previsto dai commi 1, 4, 5, *5-ter*, *5-quinquies*, risalendo al piano metodologico, si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 1 circa la non corrispondenza alla legge di contabilità di tali norme.

### **Articolo 18-bis** **(Realizzazione del progetto «Casa Italia»).**

La norma istituisce un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni in capo al Dipartimento della Protezione civile e delle altre amministrazioni competenti in materia.

A tal fine, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. La Presidenza del Consiglio dei ministri è inoltre autorizzata a procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:

- a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (FISPE);
- b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT**, allegata all'emendamento approvato durante l'esame presso la Camera dei deputati, si limita a descrivere le norme.

**Al riguardo**, si osserva che la RT non consente di procedere ad una verifica della correttezza della quantificazione<sup>47</sup>.

Si ricorda che in base all'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la RT deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, nonché i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione.

Andrebbe inoltre chiarito se lo stanziamento includa anche le spese necessarie per lo svolgimento del previsto concorso, posto che circa metà dell'onere è già previsto nel corrente anno. Andrebbe infine assicurato che la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni possa supportare la Presidenza del Consiglio nell'espletamento del concorso previsto, avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 18-ter**

#### ***(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017)***

L'articolo stabilisce che, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> In ogni caso, in base ai dati del Conto annuale del Tesoro, relativi al 2015, la retribuzione media per personale non dirigenziale di categoria A ammonta a 53.286 euro mentre quella per il personale dirigenziale di seconda fascia ammonta a 97.813 euro. Sulla base di tali dati si avrebbe un onere pari a  $53.286 * 20 + 97.813 * 4 = 1.065.720 + 391.252 = 1.456.972$  euro, dunque inferiore rispetto a quanto stanziato in norma.

<sup>48</sup> I commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 disciplinano la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Il comma 423

**La RT** non si sofferma sull'articolo.

**Al riguardo**, si ritiene che l'introduzione del presente intervento nell'ambito di quelli previsti dai commi 422-428 della legge n. 208 del 2015 non altera in sostanza la sostenibilità finanziaria degli stessi a valere sulle risorse stanziare, anche se, rilevato che il disposto del comma 427 può rappresentare un presidio idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 1,5 mld di euro (che resta invariato). Si ribadiscono le perplessità sollevate in rapporto alla mancata contabilizzazione delle garanzie fornite dallo Stato al momento della loro introduzione con la sessione di bilancio per il 2016<sup>49</sup>, ed accentuate dalla loro ulteriore estensione.

**Articolo 18-quater**  
**(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale**  
**colpite dagli eventi sismici)**

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, estende agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, il credito di imposta per investimenti nel Sud Italia<sup>50</sup>, nella misura massima prevista (25% per le grandi imprese; 35% per le medie imprese; 45% per le piccole imprese).

Si precisa (ai commi 2 e 3) che la disciplina dell'agevolazione tributaria è quella di cui all'art. 1, comma dall'art. 1, commi 98 e ss della L.208/2015, in quanto compatibile, e che l'estensione del beneficio è notificata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

---

prevede disposizioni volte alla concessione di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi nel limite massimo pari a 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427. In tali territori viene consentito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi operanti, di contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato. Si prevede l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto. I finanziamenti agevolati hanno una durata massima venticinquennale. I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento ovvero di utilizzo per finalità diverse (commi da 424 a 426). Il comma 427 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro. Il comma 428 prevede che le modalità attuative dei commi in esame (da 422 a 428) siano definite con ordinanze di protezione civile e finalizzate ad assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423.

La RT riferita ai predetti commi afferma che le disposizioni non comportano oneri in quanto, al comma 427, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi.

<sup>49</sup> [V. NL 111 del Servizio Bilancio del Senato, novembre 2015, pagine 117-119.](#)

<sup>50</sup> Disciplinato dall'art. 1, commi 98 e ss della L.208/2015.

dell'Unione europea<sup>51</sup>. Quantifica quindi gli oneri associati all'agevolazione in commento in 20 mln di euro per l'anno 2017, e in 23,9 mln di euro per l'anno 2018. Allo loro copertura provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del FISPE.

**La RT**, prodotta a corredo dell'emendamento del Governo approvato dall'altro ramo del Parlamento, riassume i criteri per usufruire del credito di imposta in argomento, specificando che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla vigente disciplina contenuta nel citato articolo 1, comma 98 e seguenti della L. 208/2015. Per la stima degli oneri evidenzia, così come peraltro già indicato nella relazione tecnica annessa al D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016 che aveva modificato la disciplina relativa al suddetto beneficio per gli investimenti nel Sud d'Italia, che sulla base di dati tratti dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, sono emersi a gennaio 2017 crediti per complessivi 198 mln di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019 secondo le modalità applicative e le restrizioni specificate nella Circolare 34/E del 3 agosto 2016; facendo poi riferimento agli importi osservati in sede di comunicazione su base annua, la RT giunge a stimare, per il 2017 a legislazione vigente, un credito spettante pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019. Per tener conto poi dell'estensione dell'agevolazione agli investimenti effettuati da imprese situate nel "cratere sismico", procede analizzando i dati tratti nel modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, assumendoli come valore proxy per gli investimenti effettuati in beni strumentali; confronta poi il dato così rilevato e distribuito in base alla dimensione dell'impresa con il medesimo dato relativo alle imprese localizzate al Sud, evidenziando un peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico" pari a circa il 5% rispetto a quelli presenti nel Mezzogiorno. Infine applicando tale rapporto ponderato per dimensione di impresa al credito di imposta vigente, rafforzato con le misure a più alta intensità, stima il maggior onere pari a 20 mln di euro per l'anno 2017 e pari a 23,9 mln di euro per l'anno 2018. Evidenzia poi che l'estensione dell'agevolazione ai nuovi insediamenti produttivi nei territori del "cratere" non comporta ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica poiché si tratta di un'estensione della misura agevolativa già vigente a favore di nuove imprese che decidono di stabilirsi nei territori del "cratere"; ovvero assume che la proposta normativa introduca solamente ulteriori territori in cui stabilire le nuove imprese al fine di godere dell'agevolazione. Viceversa in relazione a nuove iniziative imprenditoriali indotte dalla nuova misura estensiva dei territori si configurerebbe una sorta di rinuncia a maggior gettito in quanto senza la disposizione non vi sarebbero stati investimenti, né materia imponibile da compensare con il credito d'imposta spettante.

---

<sup>51</sup> Si ricorda che l'art. 108, paragrafo 3, del TFUE prescrive l'obbligo di comunicare alla Commissione, in tempo utile i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. La Commissione, se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, senza indugio, inizia la procedura prevista. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale. Si ricorda inoltre che l'art. 107 del trattato considera compatibili gli aiuti destinati ad ovviare ai danni delle calamità naturali.

**Al riguardo** si ricorda, preliminarmente, che il vigente credito di imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione fino al 31 dicembre 2019 di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par 3, lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'UE e nelle zone assistite delle regioni Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE. L'agevolazione è attribuita nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020<sup>52</sup>.

L'agevolazione riguarda investimenti nuovi, facenti parte di un progetto iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Per poter beneficiare della misura, il contribuente è tenuto ad effettuare una comunicazione circa l'intenzione di avvalersi dell'agevolazione tributaria all'Agenzia delle entrate che, verificati i presupposti, autorizza la fruizione del credito di imposta (art. 1, comma 103).

Si ricorda inoltre che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Si osserva che la stima degli oneri associabili all'estensione dell'agevolazione in commento anche agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei Comuni del "cratere sismico" non sembra aver tenuto conto di possibili differenze rispetto agli investimenti riguardanti le zone già contemplate dall'agevolazione vigente. Nel caso in esame infatti i potenziali acquisti potrebbero risentire (per numero, qualità e valori) dell'impatto degli eventi sismici sulle strutture produttive in essere e su quelle da avviare ed interessare anche un numero più elevato di imprese rispetto a quelle che avrebbero effettuato un rinnovo delle strutture esistenti o avviato nuove attività in assenza degli eventi sismici.

Tale considerazione, in ottica prudenziale, avrebbero dovuto condurre ad una stima che ipotizzi flussi di investimenti più consistenti nella quantità e nella qualità rispetto a quelli risultanti dalla mera riparametrazione dei dati e valori indicati nelle precedenti relazioni tecniche. Si ricorda che la valutazione degli oneri associati alle disposizioni istitutive dell'agevolazione<sup>53</sup> ha basato la quantificazione sul flusso di investimenti registrati in un determinato anno (il 2013<sup>54</sup>); successivamente, per la quantificazione dell'impatto finanziario delle modifiche introdotte dal D.L. 243/2016, ha preso a riferimento anche i primi dati risultanti dalle comunicazioni effettuate per la fruizione del credito di imposta.

---

<sup>52</sup> C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016)5938 *final* del 23 settembre 2016.

<sup>53</sup> Gli artt. 98 e ss. della L. n. 208 del 2015. Si rammenta che la RT annessa aveva stimato oneri per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 pari a 617 mln di euro.

<sup>54</sup> Pari a circa 60 mld di euro in tutto il Paese; per la stima degli investimenti nel mezzogiorno aveva utilizzato una quota del 20% del totale, stimando quindi investimenti per 12,5 mld di euro.

Anche la RT all'esame parte da tali dati e, analizzando nel contempo le risultanze del modello IRAP (ammortamento beni materiali), li riparametra per determinare la stima dei nuovi oneri. Si osserva peraltro che non si espone nel dettaglio il procedimento logico-matematico attraverso il quale addiviene alla quantificazione. Andrebbe inoltre chiarito su quale base di valore sia stato applicato il 5%; in particolare andrebbe specificato se la percentuale sia stata calcolata sul valore globale del credito di imposta così come è stato stimato in sede di provvedimento originario<sup>55</sup> o se sia stata calcolata sul valore di cui al citato D.L. 243/2016<sup>56</sup>.

Si evidenzia poi che il beneficio in parola essendo fruibile secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 1, comma 98 e seguenti della L. 208/2015, sarà utilizzabile in compensazione nel periodo in cui l'investimento è effettuato e nei periodi successivi (e se ne dovrà dare indicazione nelle rispettive dichiarazioni dei redditi fino a quella in cui se ne conclude l'utilizzo); tale aspetto pertanto potrebbe dar luogo a disallineamenti tra l'ammontare agevolato di cui si ha diritto (valore di competenza) e quanto invece viene utilizzato in termini di cassa, a compensazione di eventuali debiti di imposta. Tale considerazione induce quindi a ritenere possibile che la scansione temporale di fruizione in termini di cassa del predetto credito di imposta possa essere differente rispetto a quella presentata in soli termini di competenza nella RT.

### **Articolo 18-quinquies** ***(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016)***

La norma riformula il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che il divieto di alienazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici ed oggetto di contribuzione pubblica, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione ovvero entro due anni dal completamento degli stessi, pena la ripetizione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, non si applichi, oltre che al coniuge, ai parenti o affini fino al quarto grado anche alle cessioni a persone legate da rapporti di unione civile.

La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione di qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna formalità.

Il divieto di alienazione non opera con riguardo alle vendite effettuate:

- nei confronti del promissario acquirente in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici;
- all'esito di procedure di esecuzione forzata individuale ovvero nell'ambito di procedure concorsuali.

Le disposizioni in esame si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni delle Regioni interessate dal sisma, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, ammessi a beneficiare delle misure previste.

---

<sup>55</sup> Cioè la citata L. n. 208 del 2015.

<sup>56</sup> Infatti qualora fosse stato considerato l'ammontare di credito d'imposta della legge originaria, la quota del 5% sarebbe stata calcolata su 617mln di euro ed il valore sarebbe stato pari a circa 30 mln di euro per ciascuno degli anni considerati; se invece la base del calcolo fosse stata la stima relativa al citato articolo 7-quater del D.L. n. 243 del 2016 il maggior onere per credito d'imposta sarebbe stato pari a circa 22,5 mln di euro per il primo anno e a 27 mln di euro per il secondo anno.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione è finalizzata ad impedire attività di tipo speculativo con riguardo agli immobili danneggiati da eventi sismici ed oggetto di contribuzione pubblica. Viene, inoltre, chiarito che, trattandosi di disposizione procedurale, la norma non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 18-sexies** **(Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016)**

La norma, intervenendo sull'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, elimina la previsione che le regioni interessate dai sismi occorsi a partire dallo scorso agosto debbano effettuare sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici anche la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ribadendo comunque che gli oneri, limitati pertanto alle verifiche tecniche su tali presidi, sono sostenuti a valere sulle risorse stanziato per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.

**La RT** chiarisce che la modifica riconduce alla gestione emergenziale la sola attività di verifica tecnica, espungendo i riferimenti agli interventi conseguenti e rendendo tale intervento coerente con i tempi dell'azione emergenziale (anche ai fini dell'emanazione della prevista ordinanza). L'esecuzione dei successivi interventi, precisa la RT, non viene ulteriormente disciplinata in quanto ricadente nell'attività di ricostruzione pubblica, nonché nell'ordinaria attività di prevenzione per gli edifici non danneggiati, da porre in essere con le risorse specificamente dedicate. La RT afferma inoltre che le disposizioni in esame non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si prevede l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si osserva che, per quanto concerne le attività connesse al miglioramento sismico delle citate strutture ospedaliere, espunte dall'ambito di azione della gestione emergenziale, appare opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad individuare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili a tal fine, anche al fine di scongiurare, stante la sostanziale indefettibilità delle spese in questione, tensioni su linee di finanziamento che potrebbero rivelarsi insufficienti.

#### **Articolo 18-septies** **(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione)**

La norma integra il comma 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che i comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.

**La RT** afferma che la disposizione consente ai comuni di procedere allo svolgimento dell'attività istruttoria in luogo degli uffici speciali per la ricostruzione. Per la RT,

trattandosi di norma procedurale, non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso il carattere facoltativo dell'attività istruttoria da parte dei comuni, non vi sono osservazioni da formulare.

**Articolo 18-octies**  
***(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa)***

Le norme modificano il testo dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016 che tratta della ricostruzione pubblica relativa al sisma che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016.

Si stabilisce in primo luogo che i contributi per la ricostruzione possano essere erogati anche per interventi su immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 [comma 1, lett. a)].

Si prevede, altresì, che, ai fini del riconoscimento del contributo relativo ai predetti immobili, i Vicecommissari procedono all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili oppure classificati non utilizzabili che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 e comunicano l'elenco di detti edifici al Commissario Straordinario. Si prevede, altresì, che gli enti territoriali, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione-Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse assegnate alle contabilità speciali intestate ai Vicecommissari, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà. E' stabilito, infine, che gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedano, con oneri a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni-Vicecommissari [comma 1, lettera b)].

**La RT** evidenzia che la norma non comporta effetti finanziari disponendo l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

**Al riguardo**, pur prendendo atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, si osserva che le norme sembrano porre un nuovo onere a carico delle risorse già stanziato per altre finalità. Pertanto, vi è il rischio che le risorse stanziato si rivelino insufficienti a soddisfare tutti i fabbisogni previsti con la necessità di reperire nuovi finanziamenti in successivi provvedimenti.

Riguardo alla disponibilità delle risorse della contabilità speciale, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la loro entità e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità originariamente previste.

**Articolo 18-novies**  
***(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016)***

La norma modifica l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di estendere anche agli immobili danneggiati in Umbria dalla crisi sismica del 2009, quanto già previsto con riguardo agli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e del 1998, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa dei terremoti verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, ovvero l'applicazione, nel limite delle risorse disponibili, delle disposizioni del medesimo decreto.

**La RT** non considera la norma

**Al riguardo**, atteso che la norma è passibile di estendere ad ulteriori soggetti i benefici e le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbero fornite maggiori informazioni circa il presumibile numero dei soggetti interessati chiarendo la idoneità delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per i nuovi interventi e l'assenza di pregiudizio nei confronti degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

**Articolo 18-decies**  
***(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016)***

La norma dispone che ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al decreto in esame, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, atteso che la norma, disponendo l'estensione delle procedure del decreto-legge n. 189 del 2016 ad ulteriori tipologie di interventi, quali la ricostruzione degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei medesimi territori interessati dagli eventi sismici, andrebbe chiarito se tale estensione sia solamente riferita alle procedure da adottare o anche ai benefici e alle agevolazioni previste dal decreto-legge n. 189 del 2016. In tale ultimo caso, la norma sembra suscettibile di produrre oneri aggiuntivi e andrebbe assicurato che le risorse disponibili previste a legislazione vigente siano idonee a perseguire anche i nuovi interventi, in assenza di pregiudizi nei confronti degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

**Articolo 18-undecies**  
***(Individuazione di ulteriori comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017)***

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, introduce, al comma 1 (lettere a) ed f)), un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione

Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al citato decreto-legge, ai quali si applicano le disposizioni dallo stesso dettate<sup>57</sup>.

Le altre lettere del comma 1, così come il comma 2, recano le conseguenti disposizioni necessarie a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-*bis*, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.

In particolare, il comma 2 dispone che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nel decreto in commento e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'Allegato 2-*bis* introdotto dall'articolo in esame.

Le lettere b), c) e d), del comma 1, invece, intervengono su quelle disposizioni (articoli 6, comma 2, 9, comma 1, 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016), ove l'applicazione delle norme è in relazione alla data degli eventi sismici, chiarendo che per i comuni di cui all'allegato 2-*bis* la data di riferimento è il 18 gennaio 2017.

La lettera e) modifica l'articolo 44, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di precisare che l'applicazione di tali norme, per i comuni dell'allegato 2-*bis*, opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma 3 prevede che agli oneri, quantificati in 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, la cui dotazione, ai sensi del comma 4, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

**La RT** rappresenta che la disposizione è finalizzata ad estendere le misure previste dal decreto legge n. 189 del 2016, attraverso l'inserimento di un nuovo allegato (c.d. Allegato n. 2-*bis*) recante indicazione di sette Comuni della Regione Abruzzo, interessati dagli eventi sismici verificatisi in data 18 gennaio 2017 e non inseriti nel c.d. cratere come definito dagli Allegati n. 1 e n. 2 del decreto legge n. 189 del 2016. Conseguentemente, sono state inserite norme di coordinamento della disciplina di cui ai decreti legge nn. 189 del 2016 ed 8 del 2017 e delle ordinanze commissariali.

L'ampliamento del cratere si inserisce nell'ambito delle disposizioni vigenti comportando un ampliamento della platea di beneficiari nel limite di un tetto di spesa costituito dagli importi già previsti dalle norme stesse.

Si sofferma, quindi, sulle misure a carattere fiscale che sono state puntualmente quantificate sulla base della platea dei beneficiari.

Con riferimento al c.d. Art bonus (art. 17 D.L. n.189/2016), dopo aver ricordato che con il citato provvedimento è stato esteso il credito d'imposta del 65 per cento alle erogazioni liberali effettuate a favore del MIBAC per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, rappresenta che la previsione di un nuovo elenco di 9 comuni della Regione Abruzzo colpiti da eventi sismici in data 18 gennaio 2017 determina la conseguente estensione del suddetto credito d'imposta alle erogazioni liberali a favore dei beni culturali ubicati in detti comuni. Tuttavia, in considerazione del limitato ampliamento dei potenziali interventi, oggetto delle erogazioni liberali in esame, dato l'elevato grado di prudenzialità

---

<sup>57</sup> Si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE).

presente nelle stime contenute nella RT di accompagnamento all'introduzione della norma originaria, stima che l'estensione dell'agevolazione in oggetto non determini sostanziali variazioni di gettito.

In ordine alla sospensione versamenti tributari, dopo aver ricordato che, per la disciplina vigente, è prevista la sospensione dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2017 con restituzione dei versamenti tributari entro il 16 dicembre del corrente anno, evidenzia che l'estensione della sospensione, anche ai comuni del nuovo elenco, non determina pertanto minori entrate tributarie per l'anno 2017.

Per quanto riguarda l'estensione della misura dell'art. 11 del D.L. n. 8/2017 è da ritenersi che gli eventuali tiraggi dei soggetti interessati nei Comuni in questione possano rientrare nel plafond già previsto.

Con riferimento all'esenzione ai fini IRPEF/IRES (art. 48, comma 16 del D.L. 189/2016) fino all'anno d'imposta 2017, la RT non rileva effetti rilevanti sul gettito considerato l'impatto finanziario alquanto ridotto dell'agevolazione in esame. Relativamente agli effetti per IMU e TASI (esenzione immobili inagibili fino alla ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020), non si stimano ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto stimato con il predetto D.L. n. 189/2016 in ragione dei criteri prudenziali di stima adottati. Si rileva infatti che il contributo riconosciuto, in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, ai comuni degli allegati 1 e 2 per la seconda rata 2016, è stato di circa 12,6 milioni di euro a fronte dei 20,7 milioni di euro stanziati. Pertanto, gli eventuali marginali effetti correlati a tale esenzione (circa 0,5 milioni di euro su base annua per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020) troverebbero ampia capienza nell'ambito delle risorse già previste. In ordine alle altre agevolazioni previste dagli articoli 47 e 48 del D.L. n. 189/2016, la RT non rileva effetti stante la valutazione nella relazione tecnica originaria di rinuncia a maggior gettito.

**Al riguardo**, in termini generali si evidenzia che la RT non correla effetti finanziari in termini di maggiori oneri all'estensione della platea soggettiva dei potenziali beneficiari delle agevolazioni previste nei provvedimenti normativi richiamati, in conseguenza dell'ampliamento del numero dei Comuni interessati dagli eventi sismici. In particolare, con riferimento all'Art. bonus, si ricorda che la RT annessa al D.L. 189/2016, a seguito dell'estensione territoriale dell'ambito applicativo dell'agevolazione in conseguenza dell'inclusione delle aree colpite dagli eventi sismici del mese di novembre 2016, provvedeva ad aggiornare la stima al fine di considerare anche gli effetti finanziari onerosi associabili alla predetta estensione. Non altrettanto si rinviene nella RT all'esame che non quantifica l'impatto finanziario della nuova estensione in considerazione dell'elevato grado di prudenzialità delle stime precedenti. Sul punto, non potendo disporre di informazioni sul tiraggio effettivo dell'agevolazione e considerata l'esposizione sintetica delle stime richiamate, non è possibile riscontrare positivamente l'affermazione per cui gli oneri associabili all'estensione in commento sarebbero ricompresi in quelli già scontati nei tendenziali. Considerato che la disposizione in esame è suscettibile di dar luogo ad un maggior tiraggio dell'agevolazione per il solo fatto dell'ampliamento delle aree

potenzialmente interessate, sarebbe stato prudentiale operare una stima *ad hoc* dei maggiori oneri associabili alla predetta estensione.

In ordine alla sospensione dei versamenti tributari non si hanno osservazioni in considerazione del fatto che la ripresa dei versamenti è prevista nel medesimo esercizio

Con riguardo ai riflessi finanziari dell'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 11 del D.L. 189/2016 ai nuovi Comuni, non è possibile riscontrare l'affermazione per cui il tiraggio da parte dei nuovi soggetti potenzialmente interessati rientrerebbe nel *plafond* stimato. Anche in tal caso, una valutazione prudente avrebbe suggerito di operare una stima *ad hoc* dell'onere imputabile al maggior numero di finanziamenti e crediti di imposta ipotizzabili in conseguenza dell'ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Si rileva che la RT non considera gli effetti finanziari della predetta estensione territoriale, con riferimento alla norma (art. 17-*bis* del D.L. 189/2016) che disciplina le erogazioni liberali in favore dei comuni colpiti dal sisma. Tuttavia, la RT annessa alla disposizione richiamata non vi collegava variazioni di gettito. Riteneva infatti che l'ammontare delle erogazioni liberali per le quali si scontano i relativi effetti sarebbe rimasto sostanzialmente lo stesso.

Nulla da osservare, infine, in relazione all'impatto dell'estensione territoriale rispetto a fattispecie che sono state qualificate come casi di rinuncia a maggior gettito (ad esempio l'articolo 47 del D.L. 189/2016 in materia di detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti).

**La RT** prosegue poi analizzando gli effetti finanziari attribuibili agli ammortizzatori sociali e alle sospensioni dei versamenti in favore dei lavoratori:

A) sono stati valutati gli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 45, commi 1, 4, 7 e 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Le proiezioni economiche sono state effettuate con la "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2016 deliberata il 27 settembre 2016".

Nel dettaglio:

comma 1 — lettera a)

La valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati al sisma, il numero dei lavoratori dipendenti, agricoli e non agricoli, da aziende del settore privato per le quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Dall'analisi delle denunce UNIEMENS sono stati rilevati circa 632 dipendenti privati a cui si aggiungono circa 129 lavoratori del settore agricolo.

Sulla base di:

- un'ipotesi di ricorso all'indennità pari al 75% del complesso dei lavoratori individuati;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 4 mesi per i lavoratori non agricoli e 2,5 mesi per i lavoratori agricoli;
- un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto pari a 1.099,70 euro mensili;

- un importo mensile assegni al nucleo familiare (ANF) pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.470 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,70%);

La RT stima che l'onere conseguente alla concessione dell'indennità, per l'anno 2017, sia pari a circa 2,5 milioni di euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e il relativo onere conseguente alla contribuzione figurativa sia circa 1 milione di euro.

L'onere complessivo 2017 ammonta pertanto a 3.5 milioni di euro.

comma 1 — lettera b)

Dalle informazioni desunte dagli organi di stampa si evince che la stima relativa alla lettera b del comma 1 possa ritenersi di entità trascurabile.

comma 2

Si tratta di una limitazione dei periodi validi ai fine della possibile concessione della disoccupazione agricola. Per quanto riguarda il secondo periodo del presente comma la stima è stata considerata nel comma precedente.

comma 4

La valutazione è stata predisposta, per i comuni interessati al sisma, rilevando in 1.368 unità il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi.

Di tale platea sono stati considerati, ai fini della valutazione dell'onere derivante dalla norma in esame, 820 lavoratori sulla base dell'ipotesi che solo il 60% del totale avesse il requisito di occupazione esclusiva o prevalente così come enunciato nel comma.

La stima dell'onere, per l'anno 2017, derivante dalla concessione dell'indennità una tantum pari 5.000 euro ammonta a 4,1 milioni di euro.

comma 7

La stima degli oneri derivanti dalla non contabilizzazione dei periodi di cassa integrazione concessa a seguito del sisma ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stata effettuata nell'ipotesi che il 10% delle ore integrate a seguito dell'evento sismico saranno utilizzate nel 2019 e 2020 dalle aziende che non avrebbero potuto farlo a seguito dell'applicazione del limite delle durate previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Di seguito gli oneri della norma (importi in milioni di euro)

	2019	2020
Prestazioni e ANF al netto dei contributi addizionali	0,04	0,18
Contribuzione figurativa	0,04	0,15

B) estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dall'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016.

La valutazione è stata predisposta sulla base di circa 3.030 beneficiari ricadenti nei 9 comuni così distribuiti:

- circa 1.660 lavoratori dipendenti privati, operai agricoli e domestici cui corrisponde una contribuzione media complessiva (datore e lavoratore) di 6.020 euro annui;

- circa 1.370 lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, cdc, parasubordinati) cui corrisponde una contribuzione media di 3.650 euro annui, che si traduce in una sospensione contributiva per il 2017 (escluso la contribuzione INAIL) di circa 9,7 milioni di euro ed una ipotesi di recupero secondo la massima rateizzazione consentita pari a 18 mesi. Tenuto conto delle diverse scadenze di versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti ed autonomi, la sospensione e riattivazione dei contributi comporta nel periodo 2017-2019 i seguenti flussi finanziari nell'ipotesi che la sospensione decorra dal mese successivo a quello del sisma (febbraio 2017).

Stima dei flussi finanziari derivanti dalla sospensione - per gli ulteriori 9 Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 - dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali fino al 30 settembre 2017:

*Importi in milioni di euro - oneri (-) / risparmi (+)*

2017	2018	2019
-8,1	6,5	1,6

Gli effetti positivi per gli anni 2018 e 2019 sono parzialmente utilizzati a copertura degli oneri recati dalle disposizioni esaminate in precedenza, per i medesimi anni. Le rimanenti risorse, pari ad euro 6,1 milioni per l'anno 2018 e ad euro 1,32 milioni per l'anno 2019, sono portate in aumento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Conseguentemente gli effetti complessivi sono i seguenti:

	2017	2018	2019	2020
art 45, c 1, lett. a)	-3,5			
art 45, c.4	-4,1			
art.45, c.7 Prestazioni e anf al netto dei contributi addizionali			-0,04	-0,18
art. 45, c.7 Contribuzione figurativa			-0,04	-0,15
art 45, c. 8	-0,1	-0,4	-0,2	
art 48, c. 13	-8,1	6,5	1,6	
TOTALE	-15,8	6,1	1,32	-0,33

L'onere complessivamente recato dalla disposizione è pertanto di 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**Al riguardo**, si rappresenta che, preso atto dei dati forniti dalla RT relativi al numero di dipendenti privati, di lavoratori agricoli, di collaboratori coordinati e continuativi, di titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e di lavoratori autonomi coinvolti, la quantificazione degli oneri relativi ai commi 1, 2 e 4 è corretta. Non si dispongono di elementi di valutazione per valutare l'impatto stimato in rapporto al comma 7 dell'articolo

45 del d.l. 189/2016, che appare comunque di entità particolarmente modesta. Analogo problema riguarda la quantificazione dell'onere correlato al comma 8 del medesimo articolo 45, riportato soltanto nella tabella riepilogativa. Si chiede poi, in relazione alla lettera B) (articolo 48, comma 13), oltre ad una conferma delle platee indicate dalla RT, un chiarimento circa l'asserzione della RT che sembra escludere dal computo degli oneri quelli correlati alla sospensione dei contributi INAIL, il che determinerebbe una sottostima dell'onere, sia pur molto contenuta, atteso che tale sospensione era invece espressamente considerata dalla RT riferita al decreto-legge n. 189.

## **CAPO II**

### **ALTRE MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

#### **Articolo 19**

##### ***(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile)***

Il comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a bandire un concorso pubblico per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile. Insieme, dispone l'elevamento dal 30 al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso. A conclusione delle procedure di reclutamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera *b)* del medesimo comma.

Il comma *2-bis* inserito in prima lettura, prevede che nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti (tetto del 10% e 8% dei posti in organico, rispettivamente, previsti per dirigenti generali e di II fascia affidati ad esterni), nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

Il comma *2-ter* prevede che resta fermo quanto previsto dall'articolo *5-bis*, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, laddove si prevede il conferimento con contratto a tempo determinato di quattro incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

Il comma *2-quater* stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che il Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per il reclutamento di n.13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione Civile e che la percentuale di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. del 24 settembre 2004, n. 272 è elevata al 40%. Considerata la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, la norma definisce, al riguardo, il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l'emanazione del bando di concorso e prevede, altresì, che l'assunzione dei vincitori avvenga entro l'anno 2017.

Per quanto riguarda i profili finanziari della disposizione, l'onere complessivo massimo è stato quantificato, a regime, in euro 1,760 milioni, a decorrere dal 2018, prevedendo, per il 2017, lo stesso importo ridotto della metà (euro 880.000), in ragione dell'auspicata conclusione delle procedure concorsuali entro il primo semestre dell'anno.

L'onere unitario è stato quantificato utilizzando, prudenzialmente, il costo integrale, da conto annuale, per l'assunzione "dall'esterno" di un dirigente di 2<sup>a</sup> fascia (135.353 euro, importo comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione).

Alla copertura finanziaria degli oneri, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, nel quadro delle finalità previste dalla lettera *b*) del medesimo comma.

La RT integrativa trasmessa nel corso dell'esame in prima lettura, sui commi 2-*bis*-2-*quater* certifica la neutralità delle disposizioni ivi previste. In particolare, afferma che in conseguenza degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, in applicazione del Programma Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico, approvato con Direttive del PCM del 4 gennaio 2014, il Capo del Dipartimento ha immediatamente istituito la Direzione di Cimando e Controllo (DICOMAC), dislocata sul territorio, comportando l'invio in loco di una consistente compagine di personale dirigenziale e non.

Tale doppia operatività (emergenziale e ordinaria) ha aggravato ulteriormente la funzionalità della struttura in tempi celeri.

Nelle more del compimento della citata procedura concorsuale, la norma è volta ad assicurare la funzionalità e la continuità operativa del Dipartimento, consentendo - accertato l'esito sfavorevole della procedura di interpello che devono essere obbligatoriamente espletate ai sensi della normativa vigente -il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma 6, del T.U.P.I., oltre il contingente massimo previsto dal citato comma 6, ulteriori 10 incarichi alla misura massima del 75% delle posizioni dirigenziali vacanti.

In deroga all'articolo 19, comma 6, del T.U.P.I. è previsto che gli incarichi conferiti oltre il citato limite, abbiano durata annuale e siano rinnovabili per una sola volta, fermo restando

la cessazione comunque a decorrere dall'entrata in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali.

Certifica che la copertura finanziaria delle norme sarà comunque assicurata dalle risorse previste dal comma 1.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co. 1	>s	c	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8
co. 1	>e	t/c	0	0	0	0	0,4	0,9	0,9	0,9	0,4	0,9	0,9	0,9
co. 2	<s	c	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8
co. 2	<e	t/c	0	0	0	0	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9

**Al riguardo**, alle luce degli elementi di quantificazione adottati dalla RT per l'individuazione del costo unitario annuo lordo e della copertura ivi indicata dalla norma, relativamente alla spesa da sostenersi per il 2017 e dal 2018 in relazione al contingente assunzionale ivi indicato, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti contabilizzati dal prospetto riepilogativo, con l'indicazione delle aliquote e parametri applicati.

In relazione ai commi *2-bis-2-quater*, va sottolineato che la RT non quantifica i possibili oneri derivanti dalle disposizioni, per cui andrebbero richiesti gli specifici elementi e parametri utili alla esatta quantificazione degli oneri ivi previsti, comprensivi degli effetti indotti, al fine di comprovare il rispetto del limite di spesa comunque stabilito con rinvio al comma 2.

### **Articolo 19-bis (Unità cinofile)**

La norma autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato - per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni - personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del medesimo Corpo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **RT**.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che le assunzioni potranno essere effettuate entro il limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa.

## **Articolo 20**

### ***(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile)***

La norma stabilisce che le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. È, altresì, previsto che l'impignorabilità e l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Si stabilisce poi che il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.

**La RT** sottolinea che la disposizione è finalizzata a prevedere l'impignorabilità delle somme rinvenienti da donazioni raccolte mediante numeri solidali e versamenti su conti correnti bancari, destinate alla realizzazione degli interventi volti al contrasto e superamento delle gestioni emergenziali di protezione civile comprese le attività di ricostruzione.

La disposizione ha carattere meramente procedurale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, ivi trattandosi di disposizioni aventi rilievo meramente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 20-bis**

### ***(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)***

L'articolo 20-bis, inserito dalla Camera dei deputati, destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'art. 1, commi 161 e 165 della L. 107/2015<sup>58</sup>, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Almeno il 20% di tali risorse deve essere destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti Spa previa stipula di una convenzione con il MIUR, con la quale sono disciplinate modalità e procedure di accesso ai finanziamenti. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite sono pubblicati sulla home page del sito internet della scuola che utilizza l'immobile.

---

<sup>58</sup> Il comma 161 della citata legge n. 107/2015 dispone che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della medesima legge, relative ai finanziamenti previsti da varie disposizioni, salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, siano destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Le economie accertate sono destinate a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale – fermi restando i piani di ammortamento in corso e le relative autorizzazioni di spesa – nonché agli interventi che si rendono necessari a seguito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici o sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Il comma 165 consente agli enti locali beneficiari dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di utilizzare, entro il 31 dicembre 2015 e nel limite del finanziamento complessivo autorizzato, le economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole.

Si dispone che, a decorrere dal 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione triennale nazionale, predisposta ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge n. 104 del 2013, ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici ed eventualmente della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, anche a valere sulle risorse non utilizzate e accertate previste al comma 1.

Si stabilisce che gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendano necessari a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui sopra, o a seguito di precedenti verifiche di vulnerabilità sismica, sono inseriti nella programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e finanziati con le risorse annualmente disponibili della stessa programmazione, ovvero con altre risorse che si rendono disponibili.

Infine, si stabilisce che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, appare utile fornire ulteriori elementi informativi circa l'utilizzo delle le risorse di cui all'art. 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015, in particolare, con riferimento ai possibili effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, atteso che tali risorse, finalizzate ad altri interventi, non hanno dato luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Inoltre, considerato che gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione triennale nazionale dovranno essere corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici ed eventualmente della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, andrebbe chiarito se tali attività aggiuntive potranno determinare un incremento di oneri e l'esigenza di un maggior fabbisogno nell'ambito delle risorse annualmente disponibili sulla programmazione triennale nazionale.

Con riferimento alle verifiche di vulnerabilità sismica da effettuare entro il 31 agosto 2018 su tutti gli immobili adibiti ad uso scolastico situati nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni interessati dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, andrebbe, altresì, chiarito se la particolare estensione delle aree interessate nonché l'indicazione di un termine fisso entro il quale eseguire le verifiche sia compatibile con le risorse eventualmente disponibili allo scopo e con quanto scontato nei tendenziali di spesa.

### **Articolo 20-ter** **(Disposizioni finanziarie)**

La norma prevede che, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, disponga le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi della disposizione in esame, si provvede a carico dei

successivi accreditati disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

**La RT** afferma che l'Italia ha avanzato all'UE la richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002 per il concorso finanziario alle spese per il sisma del centro Italia. L'UE ha già anticipato, anche in via formale, il suo consenso, assegnando un'anticipazione di 30 milioni, la misura massima prevista dal regolamento del Fondo. Il susseguirsi delle scosse, tuttavia, ha comportato l'allargamento dell'area del danno e, conseguentemente, la relazione istruttoria presentata dall'Italia a fronte del danneggiamento rilevato dopo le scosse del 24 agosto è stata integrata, come prevede il regolamento del Fondo, con un aggiornamento successivo agli eventi della fine di ottobre. Il quadro di danneggiamento, peraltro, è quasi quadruplicato dopo i successivi eventi. In ogni caso, l'integrazione se porterà come effetto positivo uno stanziamento di risorse europee più cospicuo, comporterà anche un allungamento dei tempi di esame del *dossier* da parte degli Uffici della Commissione. Secondo la relazione tecnica, il materiale versamento delle risorse che l'UE assegnerà all'Italia, una volta definita la dimensione dell'intervento non avverrà, come originariamente previsto dopo la prima relazione, entro il prossimo mese di giugno, ma slitterà probabilmente a ottobre/novembre.

La RT afferma, inoltre, che lo slittamento dei tempi ha comportato l'esigenza di adottare idonee contromisure, dal momento che il progresso della spesa non consente di affrontare un periodo così lungo di tempo ricorrendo alle sole risorse ordinarie del FEN che, peraltro, serve anche per gestire le altre emergenze che nel frattempo potranno verificarsi.

Per assicurare, pertanto, l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma, nelle more dell'accredito delle ulteriori risorse del Fondo di solidarietà europeo, con la norma in oggetto si prevede che il MEF eroghi le occorrenti anticipazioni, nel limite di 300 milioni di euro, utilizzando le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

La RT precisa che le risorse anticipate a carico del predetto Fondo saranno reintegrate attraverso le risorse che l'Unione europea verserà all'Italia a rimborso delle spese emergenziali che saranno rendicontate dall'Italia per il sisma.

La RT afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica essendo le anticipazioni disposte a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, si evidenzia, per i profili di quantificazione, la necessità di escludere eventuali effetti di cassa connessi alle anticipazioni concesse, per un importo massimo di 300 mln. di euro, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, da compensare sulle somme che saranno trasferite dalla UE. Ulteriori elementi appaiono opportuni in merito alla certezza ed alla presumibile tempistica di questi ultimi trasferimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, tenuto conto che il fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 183/1987 è gestito fuori bilancio<sup>59</sup>, andrebbe solo confermato che le anticipazioni suddette non determinino ritardi nell'erogazione delle somme per le finalità previste dal fondo.

### **CAPO III** **DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI**

#### **Articolo 21** ***(Disposizioni di coordinamento)***

Il dispositivo apporta modifiche di mero rilievo ordinamentale al decreto-legge n. 189/2016.

In particolare, il comma 1, alle lettere 0a)-c) reca alcune correzioni formali al decreto-legge n. 189 del 2016. La lettera 0a), reca una modifica all'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 189, concernente gli Uffici per la ricostruzione. Nel nuovo testo si stabilisce che le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale nonché la dotazione del personale destinato agli stessi Uffici a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse e di altre Regioni, Province, Comuni interessati (secondo le specificazioni qui introdotte) ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.

La lettera a) reca una modifica meramente formale all'articolo 2, comma 1, lettera l) del citato decreto.

Con la lettera b), si precisa all'articolo 14, comma 1, laddove sono previste norme in tema di "ricostruzione pubblica", che gli edifici privati ad uso pubblico (anziché gli "edifici pubblici ad uso pubblico") sono equiparati ai fini dell'accesso agli interventi di ricostruzione e ripristino previsti destinati agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo.

Con la lettera c), infine, si corregge la rubrica del titolo VI ad oggi vigente, che inizia dopo l'articolo 49, che diventa il titolo V, fermo restando il contenuto delle norme.

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che ivi si apportano modifiche al D.L. 189 del 2016.

Segnala che la modifica apportata all'articolo 2 ha natura formale.

Precisa che la modifica all'articolo 14 non comporta effetti finanziari negativi, in quanto il finanziamento degli interventi è disciplinato con ordinanze commissariali che dovranno tener conto delle risorse disponibili per lo scopo, come specificato dal comma 1 dello stesso articolo 34.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

---

<sup>59</sup> Il predetto Fondo, caratterizzato da amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate, tra l'altro, le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia. A valere sulle proprie disponibilità, il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria; ad erogare, ai titolari delle azioni di cui ai programmi sopradetti, anticipazioni a fronte dei contributi facenti carico al bilancio dell'Unione europea; ad alimentare il conto corrente 25051 per finanziare gli interventi complementari alla programmazione comunitaria. In proposito, si segnala che sul pertinente capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risultano allocate, per l'anno 2017, risorse pari a 4,75 miliardi di euro.

Il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato, in data 26 settembre 2016, sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate, relativamente alle entrate "eventuali e diverse" del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritte nel piano gestionale n. 8 (Altre entrate straordinarie) del medesimo capitolo, rimane destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Di conseguenza, in deroga al divieto espressamente previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge n. 196/2009, vengono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo, con riferimento all'esercizio 2016.

**La RT** ribadisce che ivi si prevede che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189, del 2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Sono conseguentemente fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur considerando gli elementi forniti nel corso dell'esame in prima lettura dal rappresentante del Governo<sup>60</sup>, che la norma contabile dispone la deroga all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità, il quale dispone che alla chiusura dell'esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Va sottolineato che la medesima determina pertanto il venir meno di maggiori entrate non tributarie che dovrebbero essere state a rigore scontate nei tendenziali che dovrebbero essere già accompagnate da corrispondenti economie nell'ambito dei tendenziali di spesa imputati alla prevista riassegnazione ai sensi della legislazione vigente.

**Articolo 21-bis**  
**(Utilizzo di risorse stanziato in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015, amplia le finalità alle quali il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare contributi in conto capitale fino all'importo di 205 mln di euro.

---

<sup>60</sup> In particolare, il rappresentante del Governo ha affermato che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, è quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 8 marzo 2017, doc. cit..

In particolare, secondo la disposizione vigente i contributi possono essere destinati solo per: a) ricostruzione di immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; f) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva (art.3, co. 1, lett. a), b), f) D.L. 74/2012).

Per effetto della novella invece i contributi in parola possono essere concessi a tutte le finalità indicate agli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 74 del 2012. Dunque, per quanto riguarda l'articolo 3, si tratta di contributi per le seguenti finalità aggiuntive: per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti agricoli e alimentari in corso di maturazione ovvero di stoccaggio (lett. b-bis); per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose (lett. c)); per i danni agli edifici di interesse storico-artistico (lett. d)); per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei (lett. e)); per interventi sociali e socio-sanitari (lett. f-bis)); a soggetti pubblici e privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative (lett. f-ter)); ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti (lett. f-quater)).

Per quanto riguarda l'articolo 4, si tratta di: a) interventi per il ripristino degli immobili pubblici, nonché di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione; b-bis) interventi per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, andrebbero fornite informazioni sulla disponibilità delle risorse versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, intestata al Presidente della regione Lombardia e andrebbe escluso che l'estensione di tali risorse ad altre finalità possa determinare l'esigenza di successivi rifinanziamenti per terminare gli interventi programmati.

#### **Articolo 21-ter**

##### ***(Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale)***

La norma stabilisce che la quota a gestione statale dell'otto per mille IRPEF derivante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali sia destinata agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al D.P.R. n. 76/1998.

La norma, introdotta durante l'esame alla Camera dei deputati, non è corredata di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbe acquisite informazioni circa l'ammontare delle risorse in questione che saranno destinate a interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi del 24

agosto 2016, sulla base del complesso degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che, ai sensi del citato articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è utilizzata per il contrasto alla fame nel mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione di beni culturali nonché per la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica.

Si evidenzia altresì che ai sensi dell'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016, le citate risorse non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate<sup>61</sup>.

Tutto ciò premesso, si osserva che qualora la disposizione in esame fosse interpretata - come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale - nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, si porrebbe un problema di coerenza del suo contenuto con quanto stabilito dal citato articolo 17, comma 1.1, della legge di contabilità pubblica. Gli effetti della disposizione in esame risulterebbero infatti nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che è stato strutturato proprio in funzione di una pluralità di finalità a cui devono attenersi i soggetti che intendono fruire delle risorse stesse, previa presentazione di apposite domande. Allo scopo di escludere tale eventualità, appare necessario, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, precisare che la finalità prevista dalla disposizione in commento si collochi nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali e che le deroghe introdotte riguardano più specificamente la equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità, circoscrivendo meglio l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio, vale a dire il territorio dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Su tali questioni appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

---

<sup>61</sup> A tale proposito, si ricorda che il dettato del nuovo comma 1.1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, come inserito dalla legge n. 163 del 2016, è stato ispirato dalla volontà - evidenziata anche dalla relazione illustrativa alla proposta di legge C. 3828, che ha originato la predetta modifica legislativa - di affidare "a decisioni consapevoli dei contribuenti la destinazione di quote delle risorse prelevate agli stessi".

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2017

[Nota di lettura n. 164](#)

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (**Atto del Governo n. 381**)

"

[Nota di lettura n. 165](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (**Atto del Governo n. 383**)

"

[Nota di lettura n. 166](#)

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (**Atto del Governo n. 384**)

"

[Elementi di documentazione n. 67](#)

Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 389**)

"

[Elementi di documentazione n. 68](#)

Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale

"

[Nota di lettura n. 167](#)

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (**Atto del Governo n. 392**)

"

[Nota di lettura n. 168](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Atto del Governo n. 391**)

"

[Nota di lettura n. 169](#)

**A. S. 2754:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

"

[Nota di lettura n. 170](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 394**)

"

[Nota di lettura n. 171](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**Atto del Governo n. 393**)

"

[Elementi di documentazione n. 69](#)

Il bilancio dello Stato 2017-2019. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 172](#)

**A.S. 2233-B:** "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"